

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2021-227	del 26/03/2021
Oggetto	Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest. L.R. 03/07/1989 n. 23 “Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica” – Approvazione delle Convenzioni per l'attuazione dei servizi di vigilanza ecologica tra ARPAE e i Raggruppamenti di Guardie Ecologiche Volontarie operanti sul territorio delle province di Piacenza, Parma e Reggio nell'Emilia.	
Proposta	n. PDTD-2021-246	del 26/03/2021
Struttura adottante	Area Autorizzazioni E Concessioni Ovest	
Dirigente adottante	Maroli Paolo	
Struttura proponente	Area Autorizzazioni E Concessioni Ovest	
Dirigente proponente	Dott. Maroli Paolo	
Responsabile del procedimento	Maroli Paolo	

Questo giorno 26 (ventisei) marzo 2021 presso la sede di Piazzale della Pace, 1 in Parma, il Responsabile dell'Area Autorizzazioni E Concessioni Ovest, Dott. Maroli Paolo, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest. L.R. 03/07/1989 n. 23 “Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica” – Approvazione delle Convenzioni per l’attuazione dei servizi di vigilanza ecologica tra ARPAE e i Raggruppamenti di Guardie Ecologiche Volontarie operanti sul territorio delle province di Piacenza, Parma e Reggio nell’Emilia.

RICHIAMATI:

- la L.R. 3 luglio 1989, n. 23, “Disciplina del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica”; con la quale la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il servizio volontario di vigilanza ecologica sul territorio regionale delegando, tra l’altro, compiti alle Amministrazioni Provinciali per la sua organizzazione;

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE “Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia” assegnandole nuove funzioni in materia di ambiente ed energia, la quale, all’art. 16, comma 3, lett. c), prevede che la Regione, mediante ARPAE, eserciti le funzioni già conferite alle Province ai sensi della Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23 “Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica”, fatta salva l’applicazione degli articoli 6 e 7 della medesima legge;

- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore a norma dell’art. 1, comma 2, lett. b) della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

PREMESSO:

- che la citata L.R. n. 23/1989 all’art. 2 stabilisce che le Guardie Ecologiche Volontarie [GEV] svolgono la propria attività organizzate nei Raggruppamenti provinciali, nell’ambito di programmi predisposti dalle Amministrazioni Provinciali, e che tali Raggruppamenti costituiscono il tramite mediante il quale le Province e gli Enti od Organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e ambientale intrattengono i rapporti con le Guardie Ecologiche Volontarie;

- che, con la L.R. n. 13/2015, ARPAE è subentrata alle Province nelle attività riferite al servizio volontario di vigilanza ecologica e quindi nei rapporti con le Guardie Ecologiche Volontarie;

- che sul territorio delle province di Piacenza, Parma e Reggio nell’Emilia, afferenti all’Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest, sono operativi n. 6 Raggruppamenti provinciali di GEV, denominati rispettivamente:

- **“Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie (CPGEV)”**
- **“Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie RANGERS ODV (RANGERS)”**

per la provincia di **Piacenza**;

- **“Corpo Guardie Ecologiche Giurate Volontarie Parma-ODV (CGEV)”**
- **“Guardie Ecologiche Volontarie Legambiente (GELA)”**

per la provincia di **Parma**;

- **“Raggruppamento delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie di Reggio Emilia (GGEV)”**
- **“Legambiente Reggio Emilia Tutela Ambientale - ODV”**

per la provincia di **Reggio nell'Emilia**;

- che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 23/1989, i programmi si attuano mediante Convenzioni le quali costituiscono lo strumento normale per regolare i rapporti fra il Raggruppamento provinciale e l'Ente od Organismo pubblico che si avvale dell'opera delle Guardie Ecologiche Volontarie;

PREMESSO INOLTRE:

- che con Deliberazione di Giunta n. 1988 del 13/12/2017 la Regione Emilia-Romagna ha approvato uno schema di Convenzione-tipo da stipularsi tra ARPAE ed i singoli Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie presenti sul territorio regionale, al fine di rispondere all'esigenza di uniformare il testo delle Convenzioni previste dalla L.R. n. 23/1989 e stipulate fino ad allora a livello provinciale da ARPAE con ciascun Raggruppamento GEV, chiarendo soprattutto ruoli e compiti dei soggetti coinvolti, nonché il campo di attività delle Guardie Ecologiche e le modalità di svolgimento del servizio di vigilanza;

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 131 del 22/12/2017 ARPAE ha provveduto alla presa d'atto dell'approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna dello schema di Convenzione-tipo di cui sopra;

- che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni hanno successivamente provveduto alla sottoscrizione delle Convenzioni con i singoli Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie operanti sul territorio di riferimento e che le suddette Convenzioni sono scadute in data 31/12/2020;

- che a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 117/2017 la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto necessario allineare i contenuti delle Convenzioni in scadenza alle nuove disposizioni dettate dal Codice del Terzo Settore, mediante l'approvazione di uno schema aggiornato di Convenzione-tipo, come previsto dalla D.G.R. n. 688 del 16/05/2016;

- che nelle more del completamento da parte della Regione Emilia-Romagna dell'iter di predisposizione della nuova Convenzione-tipo, con Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 134 del 23/12/2020, si è disposta la proroga fino al 31/03/2021 delle Convenzioni sottoscritte tra ARPAE ed i Raggruppamenti GEV sulla base dello schema di Convenzione-tipo approvato con D.D.G. n. 131/2017 ed in scadenza al 31/12/2020;

RILEVATO:

- che al fine di aggiornare ed integrare lo schema di Convenzione-tipo di cui alla sopracitata D.G.R. n. 1988/2017, la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto necessario apportare delle modifiche all'elenco delle competenze attribuite alle GEV;

- che con Deliberazione di Giunta n. 260 del 22/02/2021 la Regione Emilia-Romagna ha apportato le suddette modifiche aggiornando lo schema di Convenzione-tipo da stipularsi tra ARPAE ed i singoli Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie presenti sul territorio regionale;

- che ARPAE, con Deliberazione del Direttore Generale n. 20 del 15/03/2021, ha preso atto dell'aggiornamento dello schema di Convenzione-tipo effettuato dalla stessa Regione Emilia-Romagna disponendo inoltre che tutte le Convenzioni da sottoscrivere con i Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie abbiano scadenza in data 31/12/2023;

- che il Regolamento ARPAE per l'Adozione degli Atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020, prevede tra le competenze dei Responsabili delle Aree Autorizzazioni e Concessioni l'adozione degli atti connessi all'approvazione di convenzioni, accordi e protocolli aventi ad oggetto attività che siano eseguite dalla struttura [allegato D), lett. N.];

- che lo stesso Regolamento ARPAE contempla anche la possibilità per il Responsabile di Area di delegare un altro Responsabile ad egli sottordinato la sottoscrizione delle Convenzioni in oggetto;

PRESO ATTO:

- che la Regione Emilia-Romagna ha deliberato un nuovo schema di Convenzione-tipo da stipularsi tra ARPAE ed i Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie presenti sul territorio regionale;

- che ARPAE, approvando tale schema di Convenzione-tipo, ha precisato, sulla base di quanto disposto dal Regolamento ARPAE per l'Adozione degli Atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, quali sono i soggetti competenti per l'adozione degli Atti connessi all'approvazione di Convenzioni e quali per la loro sottoscrizione;

- che ARPAE ha inoltre disposto, al fine dell'ottimale gestione delle attività, che tutte le Convenzioni da sottoscrivere con i Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie abbiano scadenza in data 31/12/2023;

DATO ATTO:

- che le Convenzioni sottoscritte tra ARPAE e i Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie operanti nel territorio delle province di Piacenza, Parma e Reggio nell'Emilia, così come prorogate con DDG n. 134 del 23/12/2020, sono in scadenza al 31/03/2021;

- che le nuove Convenzioni, in approvazione con il presente Atto, relative all'attività dei n. 6 Raggruppamenti GEV operanti sul territorio delle province di Piacenza, Parma, Reggio nell'Emilia, avranno effettivamente scadenza in data 31/12/2023;

- che all'adozione delle medesime provvede il Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest il quale delega per la sottoscrizione i Responsabili dei Servizi Autorizzazioni e Concessioni delle province considerate;

- che annualmente, durante il periodo di validità delle Convenzioni in oggetto, previa adozione da parte della Direzione Generale di ARPAE di uno specifico Atto, in seguito a presentazione da parte dei Raggruppamenti GEV di richiesta documentata, si provvederà a rimborsare agli stessi le spese sostenute per i contratti di Assicurazione previsti dalla L.R. n. 23/1989;

- che annualmente, durante il periodo di validità delle Convenzioni in oggetto, dopo approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna degli Atti relativi alla quantificazione degli importi da trasferire ad ARPAE in attuazione della L.R. n. 23/1989, in seguito all'adozione di specifico Atto da parte della Direzione Generale di ARPAE, si provvederà a erogare ai singoli Raggruppamenti un contributo a titolo di parziale rimborso spese per le attività svolte, contemplate nei programmi annuali e previste dalle Convenzioni facenti parte integrante del presente Atto, con l'esclusione di quelle attività effettuate in ottemperanza ad altre eventuali Convenzioni onerose stipulate con Enti od Organismi pubblici titolari di competenze in materia ambientale;

RITENUTO:

- di procedere alla stipula delle Convenzioni in oggetto tra ARPAE ed i Raggruppamenti provinciali GEV, per consentire agli stessi di svolgere la propria attività di vigilanza ecologica disciplinandone nel frattempo le modalità di svolgimento, secondo gli schemi allegati sub A), sub B), sub C), sub D), sub E) e sub F) al presente Atto quale parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest, Dott. Paolo Maroli, il quale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Maroli, Dirigente dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest;

DETERMINA

1. di approvare gli schemi di Convenzione, allegati sub A), sub B), sub C), sub D), sub E) e sub F) al presente Atto quale parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere con i Raggruppamenti provinciali:

- **“Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie (CPGEV)”** [sub A]
- **“Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie RANGERS ODV (RANGERS)”** [sub B]

per la provincia di **Piacenza**;

- **“Corpo Guardie Ecologiche Giurate Volontarie Parma-ODV (CGEV)”** [sub C]
- **“Guardie Ecologiche Volontarie Legambiente (GELA)”** [sub D]

per la provincia di **Parma**;

- **“Raggruppamento delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie di Reggio Emilia (GGEV)”** [sub E]
- **“Legambiente Reggio Emilia Tutela Ambientale - ODV”** [sub F]

per la provincia di **Reggio nell'Emilia**;

ed aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività di vigilanza ecologica volontaria;

2. di dare atto che all'adozione delle Convenzioni di cui all'oggetto da parte del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest seguirà la sottoscrizione da parte dei Presidenti dei Raggruppamenti GEV e dei Responsabili dei Servizi Autorizzazioni e Concessioni delle provincie citate che col presente Atto vengono all'uopo delegati;

3. di dare atto che le Convenzioni allegate scadranno il 31 dicembre 2023;

4. di dare atto che annualmente, durante il periodo di validità delle Convenzioni in oggetto, previa adozione da parte della Direzione Generale di ARPAE di uno specifico Atto, in seguito a presentazione da parte dei Raggruppamenti GEV di richiesta documentata, si provvederà a rimborsare agli stessi le spese sostenute per i contratti di Assicurazione previsti dalla L.R. n. 23/1989;

5. che annualmente, durante il periodo di validità delle Convenzioni in oggetto, dopo approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna degli Atti relativi alla quantificazione degli importi da trasferire ad ARPAE in attuazione della L.R. n. 23/1989, in seguito all'adozione di specifico Atto da parte della Direzione Generale di ARPAE, si provvederà a erogare ai singoli Raggruppamenti un contributo a titolo di parziale rimborso spese per le attività svolte, contemplate nei programmi annuali e previste dalle Convenzioni facenti parte integrante del presente Atto, con l'esclusione di quelle attività effettuate in ottemperanza ad altre eventuali Convenzioni onerose stipulate con Enti od Organismi pubblici titolari di competenze in materia ambientale.

Il Responsabile

dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

(Dottor Paolo Maroli)

CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA (ARPAE) E IL RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE "CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE (CPGEV)" DI PIACENZA PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA ECOLOGICA AI SENSI DELLA L.R. N. 23/1989 "DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA"

L'anno _____, addì _____, mese di _____ presso la sede del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza in Via XXI Aprile n° 48 a Piacenza,

fra

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (di seguito ARPAE), C.F. 04290860370, rappresentata dalla Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza Dott.ssa Adalgisa Torselli;

e

il Raggruppamento di Guardie Ecologiche Volontarie denominato "Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie di Piacenza (CPGEV)", con sede legale a Piacenza, in Via Garibaldi 50, rappresentato dal Sig. Barberis Vittorio, in qualità di Presidente – Legale rappresentante del Raggruppamento stesso;

premessi che

- la Regione Emilia-Romagna, con Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica", ha riconosciuto la funzione delle Guardie Ecologiche Volontarie per le finalità di diffusione della conoscenza e del rispetto dei valori ambientali, in concorso con le istituzioni pubbliche preposte a vario titolo alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente;
- l'art. 15, comma 1, della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in tutte le materie previste dal Capo I del Titolo II della medesima legge, pone in capo alla Regione le seguenti funzioni di:
 - indirizzo, anche attraverso apposita direttiva;
 - pianificazione e programmazione, compresa l'erogazione di contributi e benefici economici;
 - sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi;

- l'art. 16, comma 3, lett. c) della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" prevede che la Regione eserciti mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) le funzioni già conferite alle Province di cui alla L.R. n. 23/1989, fatte salve le funzioni di:

- incarico delle Guardie Ecologiche Volontarie (art. 6),
- sospensione e revoca dell'incarico (art. 7);

che pertanto continuano ad essere svolte dalla Regione mediante le proprie strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 688 del 16 maggio 2016, così come modificata, avente ad oggetto le "Direttive per l'attuazione dell'art. 16, comma 3, lett. c) della L.R. n. 13/2015 in merito al servizio volontario di vigilanza ecologica" precisa, per l'esercizio delle funzioni regionali, le attività svolte rispettivamente dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso le proprie strutture ordinarie, e da ARPAE;
- la Regione Emilia-Romagna provvederà annualmente a trasferire ad ARPAE in attuazione della L.R. n. 23/1989, un contributo per l'esecuzione dei compiti previsti dalla medesima legge ed oggetto della presente convenzione da erogare ai Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

- 1) Al fine di dare attuazione ai servizi di vigilanza ecologica secondo i programmi annuali delle attività di cui all'art. 2, secondo comma e all'art. 8, lett. a) della L.R. n. 23/1989 la Regione Emilia-Romagna, attraverso ARPAE, vuole consentire e garantire, mediante la stipula della presente convenzione, nell'ambito del territorio della Provincia di Piacenza lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) controllo e vigilanza nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 60, L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.;
 - b) controllo e vigilanza rispetto alla tutela della flora protetta, dei prodotti del sottobosco e degli alberi monumentali regionali, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.;
 - c) controllo e vigilanza per quanto riguarda la raccolta dei funghi e dei tartufi,

comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 13 e 20 della L.R. n. 6/1996 e dall'art. 18 della L.R. 24/1991 e ss.mm.ii.;

- d) controllo e vigilanza rispetto all'applicazione del regolamento forestale regionale - prescrizioni di massima e di polizia forestale - comportante le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 e 26 del R.D. n. 3267/1923 e all'art. 63 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii. e, per quanto riguarda la materia degli incendi boschivi, comportante anche le sanzioni amministrative di cui all'art. 10, con esclusione del comma 4, della Legge n. 353/2000, nonché agli art. 80 e 81 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF);
- e) controllo e vigilanza rispetto alla tutela della fauna minore comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. n. 15/2006;
- f) controllo e vigilanza per la salvaguardia della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 della L.R. 26 luglio 2013, n. 14 "Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche";
- g) controllo e vigilanza in merito all'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;
- h) controllo e vigilanza in merito alla violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti di cui all'art. 35, L.R. 12 luglio 1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti", compresa la vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti di cui al Regolamento ATERSIR;
- i) controllo e vigilanza in merito alla violazione dell'art. 232 bis (Mozziconi di prodotti da fumo) del D.Lgs. n. 152/2006;
- j) controllo e vigilanza in merito alla violazione dell'art. 232 ter (Rifiuti di piccolissime dimensioni) del D.Lgs. 152/2006;
- k) controllo e vigilanza dell'ambiente tutelato con provvedimenti comunali, provinciali od altri enti territoriali presenti nella Provincia (ordinanze sindacali, regolamenti, deliberazioni, determinazioni, ecc.);
- l) controllo e vigilanza del benessere animale e dell'anagrafe canina come da Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005 "Norme a tutela del benessere animale";
- m) controllo del corretto spandimento agronomico dei liquami comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 12, L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normative in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";
- n) sorveglianza sulla presenza di scarichi abusivi, da accertare attraverso segnalazioni qualificate agli enti titolari delle funzioni autorizzative (Capo II e Capo III del D.Lgs. n. 152/2006);
- o) vigilanza rispetto alla protezione della fauna selvatica omeoterma e controllo dell'attività venatoria di cui alla L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.;

- p) vigilanza rispetto alla tutela della fauna ittica e controllo della pesca di cui alla L.R. n. 11/2012 e ss.mm.ii. e strumenti attuativi;
 - q) controllo in materia di inquinamento luminoso di cui alla L.R. n. 16/2003;
 - r) controllo in materia di cave e attività estrattive di cui alla L.R. n. 17/1991;
 - s) collaborazione per le attività di educazione ambientale, informazione, sensibilizzazione anche in supporto agli organismi preposti in materia di educazione ambientale alla sostenibilità, per diffondere la cultura della conservazione della biodiversità.
- 2) L'attività di vigilanza sopraindicata dovrà essere svolta nel rispetto delle Direttive impartite dalla Regione Emilia-Romagna in materia di volontariato ecologico e delle Direttive impartite dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico-venatoria, in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8/1994, così come modificati dalla L.R. n. 16/2007" e approvate con deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2008, n. 980.
- 3) Le sopra citate attività dovranno essere così espletate:
- a) accertamento in forma diretta delle violazioni delle norme comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nei limiti dell'incarico e dei poteri di accertamento previsti nell'atto di nomina di ogni singola Guardia Ecologica Volontaria, che dovrà attuarsi con la contestazione immediata dell'illecito al trasgressore e la redazione del relativo verbale di accertamento che dovrà essere inviato nei termini indicati dall'art. 6, comma 5 della L.R. n. 23/1989, ovvero entro 48 ore, all'Autorità competente; qualora non sia possibile individuare il responsabile della violazione l'attività di accertamento dovrà essere conclusa con la tempestiva segnalazione della violazione medesima alle Autorità competenti; nei casi di emergenza ambientale che richiedano urgenti ed immediati interventi di tipo tecnico dovrà essere prontamente contattato il nucleo di pronta reperibilità di ARPAE;
 - b) rilevazioni delle infrazioni emerse attraverso segnalazioni, da completarsi con la possibile identificazione del trasgressore, da inviare agli Enti e agli organismi pubblici competenti secondo le direttive impartite dai medesimi; tali segnalazioni saranno redatte mediante un rapporto scritto contenente gli elementi e le circostanze di fatto che hanno dato luogo al configurarsi dell'infrazione;
 - c) segnalazione delle violazioni di natura penale che dovrà attuarsi con l'immediata trasmissione di un rapporto scritto alla competente Autorità Giudiziaria.
- 4) La sottoscrizione della presente Convenzione consente alle GEV di esercitare il potere di accertamento diretto di cui al precedente comma 3) lettera a), esclusivamente nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ambientali proprie della Regione o esercitate mediante ARPAE, ricomprese nell'elenco di cui al comma 1.
- 5) Per le rimanenti funzioni descritte nello stesso comma 1, l'espletamento dell'attività di

accertamento diretto sarà possibile solo previa sottoscrizione di specifiche convenzioni con gli enti e/o organismi titolari delle medesime funzioni.

- 6) Gli Enti competenti, relativamente alle attività di vigilanza, in conformità alla normativa vigente e/o in seguito alla stipula di specifiche convenzioni, sono indicati nel seguente schema:

	ATTIVITA'	ENTE TITOLARE DELLE COMPETENZE
1	Vigilanza nelle aree protette , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 60, L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.	Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Comune (per le Aree di Riequilibrio Ecologico)
2	Vigilanza nei siti della Rete Natura 2000 , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 60, L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.	Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità (all'interno dei parchi) Regione Emilia-Romagna (per tutti i restanti siti) Comune (per le Aree di Riequilibrio Ecologico)
3	Vigilanza rispetto alla tutela della flora protetta comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.	Comune/Unione dei Comuni Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità (per i territori di loro competenza)
4	Vigilanza rispetto alla tutela dei prodotti del sottobosco comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.	Comune/Unione dei Comuni Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità (per i territori di loro competenza)
5	Vigilanza rispetto alla tutela degli alberi monumentali regionali, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.	Comune/Unione dei Comuni
6	Controllo e vigilanza per quanto riguarda la raccolta dei funghi , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 13 e 20 della L.R. n. 6/1996	Unione Montana (per i territori montani) Comune/ Unione dei Comuni (per i territori di pianura)
7	Controllo e vigilanza per quanto riguarda la	Regione Emilia-Romagna

	raccolta dei tartufi , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 18 della L.R. 24/1991 e ss.mm.ii.	
8	Vigilanza rispetto all'applicazione del regolamento forestale regionale - prescrizioni di massima e di polizia forestale , compresi i divieti per il transito dei veicoli a motore fuori strada nei boschi e nelle aree forestali, comportante le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 e 26 del R.D. n. 3267/1923 e all'art. 63 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.	Ente competente in materia forestale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a) della L.R. n. 13/2015 e cioè i "Comuni e le loro Unioni" così come definiti dall'articolo 8, comma 6 della L.R. n. 13/2015
9	Vigilanza rispetto all'applicazione della materia incendi boschivi , comportante anche le sanzioni amministrative di cui all'art. 10, con esclusione del comma 4, della Legge n. 353/2000	Ente competente in materia forestale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a) della L.R. n. 13/2015 e cioè i "Comuni e le loro Unioni" così come definiti dall'articolo 8, comma 6 della L.R. n. 13/2015
10	Vigilanza rispetto alla tutela della fauna minore comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. n. 15/2006	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità (per i territori di loro competenza) ARPAE (per il territorio al di fuori dei parchi)
11	Vigilanza per la salvaguardia della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 della L.R. 26 luglio 2013, n. 14 "Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche"	Comune Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità (per i territori di loro competenza)
12	Vigilanza in merito all'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
13	Vigilanza in merito alla violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti di cui all'art. 35, L.R. 12 luglio 1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti", compresa la vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti di cui al Regolamento ATERSIR	Comune
14	Vigilanza in merito alla violazione dell'art. 232 bis (Mozziconi di prodotti da fumo) del D.lgs.	ARPAE

	152/2006	
15	Vigilanza in merito alla violazione dell'art. 232 Ter (Rifiuti di piccolissime dimensioni) del D.lgs. 152/2006	ARPAE
16	Vigilanza del benessere animale e dell' anagrafe canina come da Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005 "Norme a tutela del benessere animale"	Comune
17	Controllo del corretto spandimento agronomico dei liquami comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 12, L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normative in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari"	ARPAE
18	Vigilanza rispetto alla protezione della fauna selvatica omeoterma e controllo dell' attività venatoria di cui alla L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.	Provincia Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità (per i territori di loro competenza)
19	Vigilanza rispetto alla tutela della fauna ittica e controllo della pesca di cui alla L.R. n. 11/2012 e ss.mm.ii. e strumenti attuativi	Provincia Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità (per i territori di loro competenza)
20	Controllo in materia di inquinamento luminoso di cui alla L.R. n. 16/2003	Comune
21	Controllo in materia di attività estrattive (L.R. n. 17/1991)	Comune

Art. 2 Ulteriori attività

- 1) Con la presente convenzione il Raggruppamento si impegna, in aggiunta a quanto descritto all'art. 1, all'attuazione delle attività di vigilanza rispetto alle competenze

regionali attuate tramite ARPAE, in particolare quelle di cui all'art. 16 della L.R. n. 13/2015, che annualmente saranno inserite e descritte compiutamente nel "Programma di attività GEV" al capitolo "Ulteriori attività".

- 2) Il Raggruppamento "Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie" qualora la Regione Emilia-Romagna e ARPAE ne dovessero fare richiesta, si renderà disponibile a concordare l'utilizzo dei propri volontari per le seguenti attività:
 - a) realizzazione di specifici progetti di conservazione della biodiversità;
 - b) organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento, convegni e seminari relative alle attività oggetto della presente convenzione;
 - c) organizzazione diretta e/o supporto organizzativo ed operativo nella realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento approvati dalla Regione;
 - d) partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione nell'ottica del "Long Life Learning" o apprendimento permanente.

Art. 3 **Compiti di ARPAE**

Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 688/2016 così come modificata, i compiti di ARPAE si delineano come segue:

- 1) redazione ed approvazione del Programma annuale delle attività delle GEV previo rilascio di un parere di conformità alle direttive vigenti da parte della Regione Emilia-Romagna; tale Programma individuerà anche le materie che potranno essere oggetto di attività specifica per conto di ARPAE o della Regione;
- 2) stipula della convenzione con il Raggruppamento GEV per l'attuazione del programma di attività di cui al precedente punto 1, gestione dei rapporti e ricezione dei resoconti dei Raggruppamenti GEV in merito all'attività espletata e delle notizie relative alle trasgressioni accertate;
- 3) attività istruttoria riferita a rinnovo, nomina, sospensione e revoca delle GEV; nello specifico l'attività istruttoria relativa al rinnovo dei decreti è posta in capo ad ARPAE che terrà direttamente i rapporti con le Prefetture ed invierà alla Regione un rapporto annuale dei rinnovi;
- 4) redazione e trasmissione alla Regione dei rapporti annuali sulle attività delle GEV entro il 30 aprile, ai fini della ripartizione dei contributi;
- 5) rimborso delle spese sostenute dai Raggruppamenti GEV secondo quanto stabilito dal punto 9) della deliberazione di Giunta regionale n. 2291/2008 così come modificata;
- 6) aggiornamento della banca dati GEV (anagrafica e stato del decreto);

- 7) supporto all'organizzazione dei corsi di formazione, nonché dei corsi di aggiornamento, in base alle modalità di svolgimento e al contenuto dei programmi definiti dalla Regione;
- 8) definizione delle modalità organizzative dei corsi di aggiornamento in collaborazione con i Raggruppamenti GEV;
- 9) gestione dei rapporti con i Raggruppamenti ai fini del rilascio del decreto di nomina, del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Regione e del bracciale sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale;
- 10) messa a disposizione dei Raggruppamenti provinciali delle GEV di mezzi ed attrezzature utili all'espletamento del servizio, nei limiti delle risorse disponibili trasferite dalla Regione ad ARPAE.

Art. 4

Compiti del Raggruppamento

Il Presidente del Raggruppamento dovrà avere cura di:

- 1) verificare che le Guardie Ecologiche Volontarie appartenenti al Raggruppamento nell'esercizio delle loro funzioni siano in possesso del decreto prefettizio in corso di validità;
- 2) verificare che le Guardie Ecologiche Volontarie, durante l'espletamento del servizio, tengano un comportamento consono all'incarico pubblico rivestito;
- 3) comunicare immediatamente ad ARPAE qualsiasi irregolarità che si dovesse accertare a carico delle Guardie Ecologiche Volontarie nello svolgimento dei compiti assegnati;
- 4) comunicare ad ARPAE entro 28 febbraio di ogni anno l'elenco delle Guardie Ecologiche Volontarie che per un periodo consecutivo superiore all'anno abbiano svolto attività per una media mensile inferiore alle 8 ore, indicando se il periodo di inattività o di ridotta attività è supportato da giusto motivo, così come previsto dalle direttive vigenti;
- 5) verificare che le Guardie Ecologiche Volontarie, durante l'attività di vigilanza, siano munite di tesserino personale di riconoscimento fornito dalla Regione e indossino il bracciale regolamentare (o di uniforme approvata dal Prefetto), come previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, della L.R. n. 23/1989 e dalle successive Direttive e dallo Statuto dei singoli Raggruppamenti;
- 6) comunicare tempestivamente ad ARPAE le convenzioni stipulate dal Raggruppamento con gli enti, gli organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale dell'ambiente che si avvalgono delle Guardie Ecologiche Volontarie in ordine alla vigilanza e alle altre attività derivanti da norme e regolamenti di diretta responsabilità od emanazione di quest'ultimi (quali norme di attuazione e regolamenti di parchi e riserve naturali, ordinanze sindacali e regolamenti comunali ecc.);
- 7) trasmettere ad ARPAE il programma mensile di massima, del servizio di vigilanza, da

- svolgersi per conto di ARPAE, entro il 1° giorno del mese a cui si riferiscono i servizi;
- 8) trasmettere alla Regione e ad ARPAE qualsiasi modifica che riguardi l'atto costitutivo, lo Statuto e il Regolamento di servizio;
 - 9) controllare il corretto svolgimento da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie delle attività programmate mensilmente, anche mediante la raccolta e la successiva verifica dei "fogli di servizio", compilati dalle Guardie Ecologiche Volontarie nell'espletamento del servizio, nonché di conservare tale documentazione e renderla disponibile ogni qualvolta ARPAE o la Regione Emilia-Romagna ne richiedessero copia;
 - 10) relazionare in merito alle attività svolte ogni qualvolta la Regione ed ARPAE ne faranno richiesta;
 - 11) trasmettere ad ARPAE, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento della convenzione, una dettagliata relazione sull'attività svolta secondo lo schema approvato dalla Regione Emilia-Romagna.

Art. 5 Verifiche

Il Raggruppamento si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità e si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nel loro svolgimento.

In caso di accertata irregolarità commessa da una Guardia Ecologica Volontaria nello svolgimento dei compiti assegnati, sentito il Presidente del Raggruppamento, la Regione Emilia-Romagna potrà sospendere l'incarico per un periodo massimo di sei mesi e potrà procedere alla revoca dell'atto di nomina, qualora si tratti di irregolarità gravi ovvero si sia persistito nel commetterne dopo la sospensione.

Art. 6 Assicurazione

Il Raggruppamento stipula direttamente contratti di assicurazione contro gli infortuni cui le Guardie Ecologiche Volontarie possono essere esposte nell'espletamento del servizio di vigilanza, nonché contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per danni causati dalla Guardie medesime nell'ambito del servizio svolto, come previsto dalla Terza Direttiva regionale (DGR n. 1995/4055 del 21/11/1995) in attuazione della L.R. n. 23/1989. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico della Regione che provvederà al rimborso attraverso ARPAE a seguito di presentazione della relativa documentazione.

Art. 7
Riservatezza

I dati e le informazioni forniti dalla Regione e da ARPAE, in attuazione a quanto contenuto nella presente convenzione, non potranno essere divulgati all'esterno, se non previa ed espressa autorizzazione della Regione e di ARPAE.

Art. 8
Mezzi, strutture e strumenti

Nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, il Raggruppamento impiegherà i propri mezzi ed eventualmente le attrezzature che ARPAE potrà mettere a disposizione, impegnandosi nella buona tenuta degli stessi.

La Regione, inoltre, renderà disponibili al Raggruppamento le normative utili allo svolgimento delle attività di vigilanza oggetto di questa convenzione e, quando possibile, materiale bibliografico di interesse per l'attività svolta.

Art. 9
Contributo

A seguito della verifica positiva dello svolgimento dell'attività di cui agli artt. 1 e 2, come documentato nella relazione annuale di cui ai precedenti art. 3, punto 4 e art. 4, punto 11, ARPAE erogherà a ciascun Raggruppamento una quota del contributo regionale, il cui importo è determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna.

Art. 10
Responsabilità

Il Raggruppamento esonera la Regione ed ARPAE da ogni onere e obbligo che non sia espressamente richiamato nella presente convenzione, né previsto dalla normativa vigente.

Eventuali responsabilità civili e penali causate da comportamenti posti in essere rimangono a carico dello stesso ed ai singoli associati direttamente interessati con esplicito esonero della Regione e di ARPAE da ogni responsabilità.

Art. 11 Validità

La validità della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scade il 31/12/2023.

ARPAE potrà risolvere la presente convenzione con il Raggruppamento contraente in ogni momento e, previa diffida, per comprovata inadempienza da parte del medesimo degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli relativi alla corresponsione del contributo regionale per la parte delle spese di assicurazione corrispondenti all'anno in corso.

Art. 12 Disposizioni finali

La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente da imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 266/1991.

Letto, approvato e sottoscritto:

Data e luogo, _____

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di
Piacenza

Il Presidente del
Raggruppamento CPGEV di
Piacenza

(Dott.ssa Adalgisa Torselli)

(Sig. Vittorio Barberis)

CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA (ARPAE) E IL RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE "CORPO PROVINCIALE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE RANGERS ODV (RANGERS)" DI PIACENZA PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA ECOLOGICA AI SENSI DELLA L.R. N. 23/1989 "DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA"

L'anno _____, addì _____, mese di _____ presso la sede del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza in Via XXI Aprile n° 48 a Piacenza,

fra

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (di seguito ARPAE), C.F. 04290860370, rappresentata dalla Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza Dott.ssa Adalgisa Torselli;

e

il Raggruppamento di Guardie Ecologiche Volontarie denominato "Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie RANGERS ODV (RANGERS)", con sede legale a Piacenza, in Via XXI Aprile 48, rappresentato dal Sig. Migliorini Giuseppe, in qualità di Presidente – Legale rappresentante del Raggruppamento stesso;

premesso che

- la Regione Emilia-Romagna, con Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica", ha riconosciuto la funzione delle Guardie Ecologiche Volontarie per le finalità di diffusione della conoscenza e del rispetto dei valori ambientali, in concorso con le istituzioni pubbliche preposte a vario titolo alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente;
- l'art. 15, comma 1, della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in tutte le materie previste dal Capo I del Titolo II della medesima legge, pone in capo alla Regione le seguenti funzioni di:
 - indirizzo, anche attraverso apposita direttiva;
 - pianificazione e programmazione, compresa l'erogazione di contributi e benefici economici;
 - sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi;

- l'art. 16, comma 3, lett. c) della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" prevede che la Regione eserciti mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) le funzioni già conferite alle Province di cui alla L.R. n. 23/1989, fatte salve le funzioni di:

- incarico delle Guardie Ecologiche Volontarie (art. 6),
- sospensione e revoca dell'incarico (art. 7);

che pertanto continuano ad essere svolte dalla Regione mediante le proprie strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 688 del 16 maggio 2016, così come modificata, avente ad oggetto le "Direttive per l'attuazione dell'art. 16, comma 3, lett. c) della L.R. n. 13/2015 in merito al servizio volontario di vigilanza ecologica" precisa, per l'esercizio delle funzioni regionali, le attività svolte rispettivamente dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso le proprie strutture ordinarie, e da ARPAE;
- la Regione Emilia-Romagna provvederà annualmente a trasferire ad ARPAE in attuazione della L.R. n. 23/1989, un contributo per l'esecuzione dei compiti previsti dalla medesima legge ed oggetto della presente convenzione da erogare ai Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

- 1) Al fine di dare attuazione ai servizi di vigilanza ecologica secondo i programmi annuali delle attività di cui all'art. 2, secondo comma e all'art. 8, lett. a) della L.R. n. 23/1989 la Regione Emilia-Romagna, attraverso ARPAE, vuole consentire e garantire, mediante la stipula della presente convenzione, nell'ambito del territorio della Provincia di Piacenza lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) controllo e vigilanza nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 60, L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.;
 - b) controllo e vigilanza rispetto alla tutela della flora protetta, dei prodotti del sottobosco e degli alberi monumentali regionali, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.;
 - c) controllo e vigilanza per quanto riguarda la raccolta dei funghi e dei tartufi,

comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 13 e 20 della L.R. n. 6/1996 e dall'art. 18 della L.R. 24/1991 e ss.mm.ii.;

- d) controllo e vigilanza rispetto all'applicazione del regolamento forestale regionale - prescrizioni di massima e di polizia forestale - comportante le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 e 26 del R.D. n. 3267/1923 e all'art. 63 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii. e, per quanto riguarda la materia degli incendi boschivi, comportante anche le sanzioni amministrative di cui all'art. 10, con esclusione del comma 4, della Legge n. 353/2000, nonché agli art. 80 e 81 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF);
- e) controllo e vigilanza rispetto alla tutela della fauna minore comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. n. 15/2006;
- f) controllo e vigilanza per la salvaguardia della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 della L.R. 26 luglio 2013, n. 14 "Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche";
- g) controllo e vigilanza in merito all'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;
- h) controllo e vigilanza in merito alla violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti di cui all'art. 35, L.R. 12 luglio 1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti", compresa la vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti di cui al Regolamento ATERSIR;
- i) controllo e vigilanza in merito alla violazione dell'art. 232 bis (Mozziconi di prodotti da fumo) del D.Lgs. n. 152/2006;
- j) controllo e vigilanza in merito alla violazione dell'art. 232 ter (Rifiuti di piccolissime dimensioni) del D.Lgs. 152/2006;
- k) controllo e vigilanza dell'ambiente tutelato con provvedimenti comunali, provinciali od altri enti territoriali presenti nella Provincia (ordinanze sindacali, regolamenti, deliberazioni, determinazioni, ecc.);
- l) controllo e vigilanza del benessere animale e dell'anagrafe canina come da Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005 "Norme a tutela del benessere animale";
- m) controllo del corretto spandimento agronomico dei liquami comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 12, L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normative in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";
- n) sorveglianza sulla presenza di scarichi abusivi, da accertare attraverso segnalazioni qualificate agli enti titolari delle funzioni autorizzative (Capo II e Capo III del D.Lgs. n. 152/2006);
- o) vigilanza rispetto alla protezione della fauna selvatica omeoterma e controllo dell'attività venatoria di cui alla L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.;

- p) vigilanza rispetto alla tutela della fauna ittica e controllo della pesca di cui alla L.R. n. 11/2012 e ss.mm.ii. e strumenti attuativi;
 - q) controllo in materia di inquinamento luminoso di cui alla L.R. n. 16/2003;
 - r) controllo in materia di cave e attività estrattive di cui alla L.R. n. 17/1991;
 - s) collaborazione per le attività di educazione ambientale, informazione, sensibilizzazione anche in supporto agli organismi preposti in materia di educazione ambientale alla sostenibilità, per diffondere la cultura della conservazione della biodiversità.
- 2) L'attività di vigilanza sopraindicata dovrà essere svolta nel rispetto delle Direttive impartite dalla Regione Emilia-Romagna in materia di volontariato ecologico e delle Direttiva impartite dalle Province e dalla Citta Metropolitana di Bologna per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico-venatoria, in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8/1994, così come modificati dalla L.R. n. 16/2007" e approvate con deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2008, n. 980.
- 3) Le sopra citate attività dovranno essere così espletate:
- a) accertamento in forma diretta delle violazioni delle norme comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nei limiti dell'incarico e dei poteri di accertamento previsti nell'atto di nomina di ogni singola Guardia Ecologica Volontaria, che dovrà attuarsi con la contestazione immediata dell'illecito al trasgressore e la redazione del relativo verbale di accertamento che dovrà essere inviato nei termini indicati dall'art. 6, comma 5 della L.R. n. 23/1989, ovvero entro 48 ore, all'Autorità competente; qualora non sia possibile individuare il responsabile della violazione l'attività di accertamento dovrà essere conclusa con la tempestiva segnalazione della violazione medesima alle Autorità competenti; nei casi di emergenza ambientale che richiedano urgenti ed immediati interventi di tipo tecnico dovrà essere prontamente contattato il nucleo di pronta reperibilità di ARPAE;
 - b) rilevazioni delle infrazioni emerse attraverso segnalazioni, da completarsi con la possibile identificazione del trasgressore, da inviare agli Enti e agli organismi pubblici competenti secondo le direttive impartite dai medesimi; tali segnalazioni saranno redatte mediante un rapporto scritto contenente gli elementi e le circostanze di fatto che hanno dato luogo al configurarsi dell'infrazione;
 - c) segnalazione delle violazioni di natura penale che dovrà attuarsi con l'immediata trasmissione di un rapporto scritto alla competente Autorità Giudiziaria.
- 4) La sottoscrizione della presente Convenzione consente alle GEV di esercitare il potere di accertamento diretto di cui al precedente comma 3) lettera a), esclusivamente nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ambientali proprie della Regione o esercitate mediante ARPAE, ricomprese nell'elenco di cui al comma 1.
- 5) Per le rimanenti funzioni descritte nello stesso comma 1, l'espletamento dell'attività di

accertamento diretto sarà possibile solo previa sottoscrizione di specifiche convenzioni con gli enti e/o organismi titolari delle medesime funzioni.

- 6) Gli Enti competenti, relativamente alle attività di vigilanza, in conformità alla normativa vigente e/o in seguito alla stipula di specifiche convenzioni, sono indicati nel seguente schema:

	ATTIVITA'	ENTE TITOLARE DELLE COMPETENZE
1	Vigilanza nelle aree protette , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 60, L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.	Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Comune (per le Aree di Riequilibrio Ecologico)
2	Vigilanza nei siti della Rete Natura 2000 , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 60, L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.	Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità (all'interno dei parchi) Regione Emilia-Romagna (per tutti i restanti siti) Comune (per le Aree di Riequilibrio Ecologico)
3	Vigilanza rispetto alla tutela della flora protetta comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.	Comune/Unione dei Comuni Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità (per i territori di loro competenza)
4	Vigilanza rispetto alla tutela dei prodotti del sottobosco comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.	Comune/Unione dei Comuni Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità (per i territori di loro competenza)
5	Vigilanza rispetto alla tutela degli alberi monumentali regionali, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.	Comune/Unione dei Comuni
6	Controllo e vigilanza per quanto riguarda la raccolta dei funghi , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 13 e 20 della L.R. n. 6/1996	Unione Montana (per i territori montani) Comune/ Unione dei Comuni (per i territori di pianura)
7	Controllo e vigilanza per quanto riguarda la	Regione Emilia-Romagna

	raccolta dei tartufi , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 18 della L.R. 24/1991 e ss.mm.ii.	
8	Vigilanza rispetto all'applicazione del regolamento forestale regionale - prescrizioni di massima e di polizia forestale , compresi i divieti per il transito dei veicoli a motore fuori strada nei boschi e nelle aree forestali, comportante le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 e 26 del R.D. n. 3267/1923 e all'art. 63 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.	Ente competente in materia forestale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a) della L.R. n. 13/2015 e cioè i "Comuni e le loro Unioni" così come definiti dall'articolo 8, comma 6 della L.R. n. 13/2015
9	Vigilanza rispetto all'applicazione della materia incendi boschivi , comportante anche le sanzioni amministrative di cui all'art. 10, con esclusione del comma 4, della Legge n. 353/2000	Ente competente in materia forestale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a) della L.R. n. 13/2015 e cioè i "Comuni e le loro Unioni" così come definiti dall'articolo 8, comma 6 della L.R. n. 13/2015
10	Vigilanza rispetto alla tutela della fauna minore comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. n. 15/2006	Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità (per i territori di loro competenza) ARPAE (per il territorio al di fuori dei parchi)
11	Vigilanza per la salvaguardia della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 della L.R. 26 luglio 2013, n. 14 "Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche"	Comune Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità (per i territori di loro competenza)
12	Vigilanza in merito all'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE
13	Vigilanza in merito alla violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti di cui all'art. 35, L.R. 12 luglio 1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti", compresa la vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti di cui al Regolamento ATERSIR	Comune
14	Vigilanza in merito alla violazione dell'art. 232 bis (Mozziconi di prodotti da fumo) del D.lgs.	ARPAE

	152/2006	
15	Vigilanza in merito alla violazione dell'art. 232 Ter (Rifiuti di piccolissime dimensioni) del D.lgs. 152/2006	ARPAE
16	Vigilanza del benessere animale e dell' anagrafe canina come da Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005 "Norme a tutela del benessere animale"	Comune
17	Controllo del corretto spandimento agronomico dei liquami comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 12, L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normative in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari"	ARPAE
18	Vigilanza rispetto alla protezione della fauna selvatica omeoterma e controllo dell' attività venatoria di cui alla L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.	Provincia Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità (per i territori di loro competenza)
19	Vigilanza rispetto alla tutela della fauna ittica e controllo della pesca di cui alla L.R. n. 11/2012 e ss.mm.ii. e strumenti attuativi	Provincia Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità (per i territori di loro competenza)
20	Controllo in materia di inquinamento luminoso di cui alla L.R. n. 16/2003	Comune
21	Controllo in materia di attività estrattive (L.R. n. 17/1991)	Comune

Art. 2 Ulteriori attività

- 1) Con la presente convenzione il Raggruppamento si impegna, in aggiunta a quanto descritto all'art. 1, all'attuazione delle attività di vigilanza rispetto alle competenze

regionali attuate tramite ARPAE, in particolare quelle di cui all'art. 16 della L.R. n. 13/2015, che annualmente saranno inserite e descritte compiutamente nel "Programma di attività GEV" al capitolo "Ulteriori attività".

- 2) Il Raggruppamento "Corpo Provinciale Guardie Ecologiche Volontarie RANGERS ODV" qualora la Regione Emilia-Romagna e ARPAE ne dovessero fare richiesta, si renderà disponibile a concordare l'utilizzo dei propri volontari per le seguenti attività:
 - a) realizzazione di specifici progetti di conservazione della biodiversità;
 - b) organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento, convegni e seminari relative alle attività oggetto della presente convenzione;
 - c) organizzazione diretta e/o supporto organizzativo ed operativo nella realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento approvati dalla Regione;
 - d) partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione nell'ottica del "Long Life Learning" o apprendimento permanente.

Art. 3 **Compiti di ARPAE**

Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 688/2016 così come modificata, i compiti di ARPAE si delineano come segue:

- 1) redazione ed approvazione del Programma annuale delle attività delle GEV previo rilascio di un parere di conformità alle direttive vigenti da parte della Regione Emilia-Romagna; tale Programma individuerà anche le materie che potranno essere oggetto di attività specifica per conto di ARPAE o della Regione;
- 2) stipula della convenzione con il Raggruppamento GEV per l'attuazione del programma di attività di cui al precedente punto 1, gestione dei rapporti e ricezione dei resoconti dei Raggruppamenti GEV in merito all'attività espletata e delle notizie relative alle trasgressioni accertate;
- 3) attività istruttoria riferita a rinnovo, nomina, sospensione e revoca delle GEV; nello specifico l'attività istruttoria relativa al rinnovo dei decreti è posta in capo ad ARPAE che terrà direttamente i rapporti con le Prefetture ed invierà alla Regione un rapporto annuale dei rinnovi;
- 4) redazione e trasmissione alla Regione dei rapporti annuali sulle attività delle GEV entro il 30 aprile, ai fini della ripartizione dei contributi;
- 5) rimborso delle spese sostenute dai Raggruppamenti GEV secondo quanto stabilito dal punto 9) della deliberazione di Giunta regionale n. 2291/2008 così come modificata;
- 6) aggiornamento della banca dati GEV (anagrafica e stato del decreto);

- 7) supporto all'organizzazione dei corsi di formazione, nonché dei corsi di aggiornamento, in base alle modalità di svolgimento e al contenuto dei programmi definiti dalla Regione;
- 8) definizione delle modalità organizzative dei corsi di aggiornamento in collaborazione con i Raggruppamenti GEV;
- 9) gestione dei rapporti con i Raggruppamenti ai fini del rilascio del decreto di nomina, del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Regione e del bracciale sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale;
- 10) messa a disposizione dei Raggruppamenti provinciali delle GEV di mezzi ed attrezzature utili all'espletamento del servizio, nei limiti delle risorse disponibili trasferite dalla Regione ad ARPAE.

Art. 4

Compiti del Raggruppamento

Il Presidente del Raggruppamento dovrà avere cura di:

- 1) verificare che le Guardie Ecologiche Volontarie appartenenti al Raggruppamento nell'esercizio delle loro funzioni siano in possesso del decreto prefettizio in corso di validità;
- 2) verificare che le Guardie Ecologiche Volontarie, durante l'espletamento del servizio, tengano un comportamento consono all'incarico pubblico rivestito;
- 3) comunicare immediatamente ad ARPAE qualsiasi irregolarità che si dovesse accertare a carico delle Guardie Ecologiche Volontarie nello svolgimento dei compiti assegnati;
- 4) comunicare ad ARPAE entro 28 febbraio di ogni anno l'elenco delle Guardie Ecologiche Volontarie che per un periodo consecutivo superiore all'anno abbiano svolto attività per una media mensile inferiore alle 8 ore, indicando se il periodo di inattività o di ridotta attività è supportato da giusto motivo, così come previsto dalle direttive vigenti;
- 5) verificare che le Guardie Ecologiche Volontarie, durante l'attività di vigilanza, siano munite di tesserino personale di riconoscimento fornito dalla Regione e indossino il bracciale regolamentare (o di uniforme approvata dal Prefetto), come previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, della L.R. n. 23/1989 e dalle successive Direttive e dallo Statuto dei singoli Raggruppamenti;
- 6) comunicare tempestivamente ad ARPAE le convenzioni stipulate dal Raggruppamento con gli enti, gli organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale dell'ambiente che si avvalgono delle Guardie Ecologiche Volontarie in ordine alla vigilanza e alle altre attività derivanti da norme e regolamenti di diretta responsabilità od emanazione di quest'ultimi (quali norme di attuazione e regolamenti di parchi e riserve naturali, ordinanze sindacali e regolamenti comunali ecc.);
- 7) trasmettere ad ARPAE il programma mensile di massima, del servizio di vigilanza, da

- svolgersi per conto di ARPAE, entro il 1° giorno del mese a cui si riferiscono i servizi;
- 8) trasmettere alla Regione e ad ARPAE qualsiasi modifica che riguardi l'atto costitutivo, lo Statuto e il Regolamento di servizio;
 - 9) controllare il corretto svolgimento da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie delle attività programmate mensilmente, anche mediante la raccolta e la successiva verifica dei "fogli di servizio", compilati dalle Guardie Ecologiche Volontarie nell'espletamento del servizio, nonché di conservare tale documentazione e renderla disponibile ogni qualvolta ARPAE o la Regione Emilia-Romagna ne richiedessero copia;
 - 10) relazionare in merito alle attività svolte ogni qualvolta la Regione ed ARPAE ne faranno richiesta;
 - 11) trasmettere ad ARPAE, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento della convenzione, una dettagliata relazione sull'attività svolta secondo lo schema approvato dalla Regione Emilia-Romagna.

Art. 5 Verifiche

Il Raggruppamento si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità e si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nel loro svolgimento.

In caso di accertata irregolarità commessa da una Guardia Ecologica Volontaria nello svolgimento dei compiti assegnati, sentito il Presidente del Raggruppamento, la Regione Emilia-Romagna potrà sospendere l'incarico per un periodo massimo di sei mesi e potrà procedere alla revoca dell'atto di nomina, qualora si tratti di irregolarità gravi ovvero si sia persistito nel commetterne dopo la sospensione.

Art. 6 Assicurazione

Il Raggruppamento stipula direttamente contratti di assicurazione contro gli infortuni cui le Guardie Ecologiche Volontarie possono essere esposte nell'espletamento del servizio di vigilanza, nonché contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per danni causati dalla Guardie medesime nell'ambito del servizio svolto, come previsto dalla Terza Direttiva regionale (DGR n. 1995/4055 del 21/11/1995) in attuazione della L.R. n. 23/1989. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico della Regione che provvederà al rimborso attraverso ARPAE a seguito di presentazione della relativa documentazione.

Art. 7
Riservatezza

I dati e le informazioni forniti dalla Regione e da ARPAE, in attuazione a quanto contenuto nella presente convenzione, non potranno essere divulgati all'esterno, se non previa ed espressa autorizzazione della Regione e di ARPAE.

Art. 8
Mezzi, strutture e strumenti

Nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, il Raggruppamento impiegherà i propri mezzi ed eventualmente le attrezzature che ARPAE potrà mettere a disposizione, impegnandosi nella buona tenuta degli stessi.

La Regione, inoltre, renderà disponibili al Raggruppamento le normative utili allo svolgimento delle attività di vigilanza oggetto di questa convenzione e, quando possibile, materiale bibliografico di interesse per l'attività svolta.

Art. 9
Contributo

A seguito della verifica positiva dello svolgimento dell'attività di cui agli artt. 1 e 2, come documentato nella relazione annuale di cui ai precedenti art. 3, punto 4 e art. 4, punto 11, ARPAE erogherà a ciascun Raggruppamento una quota del contributo regionale, il cui importo è determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna.

Art. 10
Responsabilità

Il Raggruppamento esonera la Regione ed ARPAE da ogni onere e obbligo che non sia espressamente richiamato nella presente convenzione, né previsto dalla normativa vigente.

Eventuali responsabilità civili e penali causate da comportamenti posti in essere rimangono a carico dello stesso ed ai singoli associati direttamente interessati con esplicito esonero della Regione e di ARPAE da ogni responsabilità.

Art. 11 Validità

La validità della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scade il 31/12/2023.

ARPAE potrà risolvere la presente convenzione con il Raggruppamento contraente in ogni momento e, previa diffida, per comprovata inadempienza da parte del medesimo degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli relativi alla corresponsione del contributo regionale per la parte delle spese di assicurazione corrispondenti all'anno in corso.

Art. 12 Disposizioni finali

La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente da imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 266/1991.

Letto, approvato e sottoscritto:

Data e luogo, _____

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di
Piacenza

Il Presidente del
Raggruppamento RANGERS
ODV di Piacenza

(Dott.ssa Adalgisa Torselli)

(Sig. Giuseppe Migliorini)

SCHEMA DI CONVENZIONE-TIPO TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA (ARPAE) E IL RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE "CORPO GUARDIE ECOLOGICHE GIURATE VOLONTARIE PARMA-ODV" DI PARMA PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA ECOLOGICA AI SENSI DELLA L.R. N. 23/1989 "DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA"

L'anno _____, addì _____, mese di _____ presso la sede del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sito in P.le della Pace 1 a Parma,

fra

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (di seguito ARPAE), C.F. / P.IVA 04290860370, rappresentata dal Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest, Dott. Paolo Maroli

e

il Raggruppamento di Guardie Ecologiche Volontarie denominato "Corpo Guardie Ecologiche Giurate Volontarie Parma-ODV" [CGEV], con sede legale a Fidenza (PR), in via Ponteghiara 18/A rappresentato da Matteucci Gino, in qualità di Presidente – Legale rappresentante del Raggruppamento stesso;

premessi che

- la Regione Emilia-Romagna, con Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica", ha riconosciuto la funzione delle Guardie Ecologiche Volontarie per le finalità di diffusione della conoscenza e del rispetto dei valori ambientali, in concorso con le istituzioni pubbliche preposte a vario titolo alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente;
- l'art. 15, comma 1, della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in tutte le materie previste dal Capo I del Titolo II della medesima legge, pone in capo alla Regione le seguenti funzioni di:
 - indirizzo, anche attraverso apposita direttiva;
 - pianificazione e programmazione, compresa l'erogazione di contributi e benefici economici;
 - sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi;

- l'art. 16, comma 3, lett. c) della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" prevede che la Regione eserciti mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) le funzioni già conferite alle Province di cui alla L.R. n. 23/1989, fatte salve le funzioni di:

- incarico delle Guardie Ecologiche Volontarie (art. 6),
- sospensione e revoca dell'incarico (art. 7);

che pertanto continuano ad essere svolte dalla Regione mediante le proprie strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 688 del 16 maggio 2016, così come modificata, avente ad oggetto le "Direttive per l'attuazione dell'art. 16, comma 3, lett. c) della L.R. n. 13/2015 in merito al servizio volontario di vigilanza ecologica" precisa, per l'esercizio delle funzioni regionali, le attività svolte rispettivamente dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso le proprie strutture ordinarie, e da ARPAE;
- la Regione Emilia-Romagna provvederà annualmente a trasferire ad ARPAE in attuazione della L.R. n. 23/1989, un contributo per l'esecuzione dei compiti previsti dalla medesima legge ed oggetto della presente convenzione da erogare ai Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

- 1) Al fine di dare attuazione ai servizi di vigilanza ecologica secondo i programmi annuali delle attività di cui all'art. 2, secondo comma e all'art. 8, lett. a) della L.R. n. 23/1989 la Regione Emilia-Romagna, attraverso ARPAE, vuole consentire e garantire, mediante la stipula della presente convenzione, nell'ambito del territorio della Provincia di Parma lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) controllo e vigilanza nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 60, L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.;
 - b) controllo e vigilanza rispetto alla tutela della flora protetta, dei prodotti del sottobosco e degli alberi monumentali regionali, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.;

- c) controllo e vigilanza per quanto riguarda la raccolta dei funghi e dei tartufi, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 13 e 20 della L.R. n. 6/1996 e dall'art. 18 della L.R. 24/1991 e ss.mm.ii.;
- d) controllo e vigilanza rispetto all'applicazione del regolamento forestale regionale - prescrizioni di massima e di polizia forestale - comportante le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 e 26 del R.D. n. 3267/1923 e all'art. 63 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii. e, per quanto riguarda la materia degli incendi boschivi, comportante anche le sanzioni amministrative di cui all'art. 10, con esclusione del comma 4, della Legge n. 353/2000, nonché agli art. 80 e 81 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF);
- e) controllo e vigilanza rispetto alla tutela della fauna minore comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. n. 15/2006;
- f) controllo e vigilanza per la salvaguardia della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 della L.R. 26 luglio 2013, n. 14 "Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche";
- g) controllo e vigilanza in merito all'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;
- h) controllo e vigilanza in merito alla violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti di cui all'art. 35, L.R. 12 luglio 1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti", compresa la vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti di cui al Regolamento ATERSIR;
- i) controllo e vigilanza in merito alla violazione dell'art. 232 bis (Mozziconi di prodotti da fumo) del D.Lgs. n. 152/2006;
- j) controllo e vigilanza in merito alla violazione dell'art. 232 ter (Rifiuti di piccolissime dimensioni) del D.Lgs. 152/2006;
- k) controllo e vigilanza dell'ambiente tutelato con provvedimenti comunali, provinciali od altri enti territoriali presenti nella Provincia (ordinanze sindacali, regolamenti, deliberazioni, determinazioni, ecc.);
- l) controllo e vigilanza del benessere animale e dell'anagrafe canina come da Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005 "Norme a tutela del benessere animale";
- m) controllo del corretto spandimento agronomico dei liquami comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 12, L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normative in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";
- n) sorveglianza sulla presenza di scarichi abusivi, da accertare attraverso segnalazioni qualificate agli enti titolari delle funzioni autorizzative (Capo II e Capo III del D.Lgs. n. 152/2006);
- o) vigilanza rispetto alla protezione della fauna selvatica omeoterma e controllo

dell'attività venatoria di cui alla L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.;

- p) vigilanza rispetto alla tutela della fauna ittica e controllo della pesca di cui alla L.R. n. 11/2012 e ss.mm.ii. e strumenti attuativi;
- q) controllo in materia di inquinamento luminoso di cui alla L.R. n. 16/2003;
- r) controllo in materia di cave e attività estrattive di cui alla L.R. n. 17/1991;
- s) collaborazione per le attività di educazione ambientale, informazione, sensibilizzazione anche in supporto agli organismi preposti in materia di educazione ambientale alla sostenibilità, per diffondere la cultura della conservazione della biodiversità.

2) L'attività di vigilanza sopraindicata dovrà essere svolta nel rispetto delle Direttive impartite dalla Regione Emilia-Romagna in materia di volontariato ecologico e delle Direttiva impartite dalle Province e dalla Citta Metropolitana di Bologna per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico-venatoria, in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8/1994, così come modificati dalla L.R. n. 16/2007" e approvate con deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2008, n. 980.

3) Le sopra citate attività dovranno essere così espletate:

- a) accertamento in forma diretta delle violazioni delle norme comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nei limiti dell'incarico e dei poteri di accertamento previsti nell'atto di nomina di ogni singola Guardia Ecologica Volontaria, che dovrà attuarsi con la contestazione immediata dell'illecito al trasgressore e la redazione del relativo verbale di accertamento che dovrà essere inviato nei termini indicati dall'art. 6, comma 5 della L.R. n. 23/1989, ovvero entro 48 ore, all'Autorità competente; qualora non sia possibile individuare il responsabile della violazione l'attività di accertamento dovrà essere conclusa con la tempestiva segnalazione della violazione medesima alle Autorità competenti; nei casi di emergenza ambientale che richiedano urgenti ed immediati interventi di tipo tecnico dovrà essere prontamente contattato il nucleo di pronta reperibilità di ARPAE;
- b) rilevazioni delle infrazioni emerse attraverso segnalazioni, da completarsi con la possibile identificazione del trasgressore, da inviare agli Enti e agli organismi pubblici competenti secondo le direttive impartite dai medesimi; tali segnalazioni saranno redatte mediante un rapporto scritto contenente gli elementi e le circostanze di fatto che hanno dato luogo al configurarsi dell'infrazione;
- c) segnalazione delle violazioni di natura penale che dovrà attuarsi con l'immediata trasmissione di un rapporto scritto alla competente Autorità Giudiziaria.

4) La sottoscrizione della presente Convenzione consente alle GEV di esercitare il potere di accertamento diretto di cui al precedente comma 3) lettera a), esclusivamente nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ambientali proprie della Regione o esercitate mediante ARPAE, ricomprese nell'elenco di cui al comma 1.

5) Per le rimanenti funzioni descritte nello stesso comma 1, l'espletamento dell'attività di

accertamento diretto sarà possibile solo previa sottoscrizione di specifiche convenzioni con gli enti e/o organismi titolari delle medesime funzioni.

6) Gli Enti competenti, relativamente alle attività di vigilanza, in conformità alla normativa vigente e/o in seguito alla stipula di specifiche convenzioni, sono indicati nel seguente schema:

	ATTIVITA'	ENTE TITOLARE DELLE COMPETENZE
1	Vigilanza nelle aree protette , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 60, L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.	Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Comune per le Aree di Riequilibrio Ecologico
2	Vigilanza nei siti della Rete Natura 2000 , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 60, L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.	Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità: all'interno dei parchi e per i siti della macroarea Romagna nelle province di Ravenna, Bologna e Rimini Regione Emilia-Romagna per tutti i restanti siti Comune per le ARE
3	Vigilanza rispetto alla tutela della flora protetta comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.	Comune/Unione dei Comuni Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza
4	Vigilanza rispetto alla tutela dei prodotti del sottobosco comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.	Comune/Unione dei Comuni Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza
5	Vigilanza rispetto alla tutela degli alberi monumentali regionali, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.	Comune/Unione dei Comuni
6	Controllo e vigilanza per quanto riguarda la raccolta dei funghi , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 13 e	Unione Montana per i territori montani

	20 della L.R. n. 6/1996	Comune/ Unione dei Comuni per i territori di pianura
7	Controllo e vigilanza per quanto riguarda la raccolta dei tartufi , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 18 della L.R. 24/1991 e ss.mm.ii.	Regione
8	Vigilanza rispetto all'applicazione del regolamento forestale regionale - prescrizioni di massima e di polizia forestale , compresi i divieti per il transito dei veicoli a motore fuori strada nei boschi e nelle aree forestali, comportante le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 e 26 del R.D. n. 3267/1923 e all'art. 63 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.	Ente competente in materia forestale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a) della L.R. n. 13/2015 e cioè i "Comuni e alle loro Unioni" così come definiti dall'articolo 8, comma 6 della L.R. n. 13/2015
9	Vigilanza rispetto all'applicazione della materia incendi boschivi , comportante anche le sanzioni amministrative di cui all'art. 10, con esclusione del comma 4, della Legge n. 353/2000	Ente competente in materia forestale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a) della L.R. n. 13/2015 e cioè i "Comuni e alle loro Unioni" così come definiti dall'articolo 8, comma 6 della L.R. n. 13/2015
10	Vigilanza rispetto alla tutela della fauna minore comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. n. 15/2006	ARPAE per il territorio al di fuori dei parchi Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza
11	Vigilanza per la salvaguardia della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 della L.R. 26 luglio 2013, n. 14 "Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche"	Comune Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza
12	Vigilanza in merito all'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE Province Città Metropolitana di Bologna-
13	Vigilanza in merito alla violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti di cui all'art. 35, L.R. 12 luglio 1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti", compresa la vigilanza in	Comune

	materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti di cui al Regolamento ATERSIR	
14	Vigilanza in merito alla violazione dell'art. 232 bis (Mozziconi di prodotti da fumo) del D.lgs. 152/2006	ARPAE Province Città Metropolitana di Bologna
15	Vigilanza in merito alla violazione dell'art. 232 Ter (Rifiuti di piccolissime dimensioni) del D.lgs. 152/2006	ARPAE Province Città Metropolitana di Bologna
16	Vigilanza del benessere animale e dell' anagrafe canina come da Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005 "Norme a tutela del benessere animale"	Comune
17	Controllo del corretto spandimento agronomico dei liquami comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 12, L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normative in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari"	ARPAE
18	Vigilanza rispetto alla protezione della fauna selvatica omeoterma e controllo dell' attività venatoria di cui alla L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.	Provincia Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza
19	Vigilanza rispetto alla tutela della fauna ittica e controllo della pesca di cui alla L.R. n. 11/2012 e ss.mm.ii. e strumenti attuativi	Provincia Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza
20	Controllo in materia di inquinamento luminoso di cui alla L.R. n. 16/2003	Comune
21	Controllo in materia di attività estrattive (L.R. n. 17/1991)	Comune

Art. 2

Ulteriori attività

1) Con la presente convenzione il/i Raggruppamento/i si impegna/impegnano, in aggiunta a quanto descritto all'art. 1, all'attuazione delle attività di vigilanza rispetto alle competenze regionali attuate tramite ARPAE, in particolare quelle di cui all'art. 16 della L.R. n. 13/2015, che annualmente saranno inserite e descritte compiutamente nel "Programma di attività GEV" al capitolo "Ulteriori attività".

2) Il Raggruppamento CGEV di Parma qualora la Regione Emilia-Romagna e ARPAE ne dovessero fare richiesta, si renderà disponibile a concordare l'utilizzo dei propri volontari per le seguenti attività:

- a) realizzazione di specifici progetti di conservazione della biodiversità;
- b) organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento, convegni e seminari relative alle attività oggetto della presente convenzione;
- c) organizzazione diretta e/o supporto organizzativo ed operativo nella realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento approvati dalla Regione;
- d) partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione nell'ottica del "Long Life Learning" o apprendimento permanente.

Art. 3

Compiti di ARPAE

Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 688/2016 così come modificata, i compiti di ARPAE si delineano come segue:

- 1) redazione ed approvazione del Programma annuale delle attività delle GEV previo rilascio di un parere di conformità alle direttive vigenti da parte della Regione Emilia-Romagna; tale Programma individuerà anche le materie che potranno essere oggetto di attività specifica per conto di ARPAE o della Regione;
- 2) stipula della convenzione con il Raggruppamento GEV per l'attuazione del programma di attività di cui al precedente punto 1, gestione dei rapporti e ricezione dei resoconti dei Raggruppamenti GEV in merito all'attività espletata e delle notizie relative alle trasgressioni accertate;

- 3) attività istruttoria riferita a rinnovo, nomina, sospensione e revoca delle GEV; nello specifico l'attività istruttoria relativa al rinnovo dei decreti è posta in capo ad ARPAE che terrà direttamente i rapporti con le Prefetture ed invierà alla Regione un rapporto annuale dei rinnovi;
- 4) redazione e trasmissione alla Regione dei rapporti annuali sulle attività delle GEV entro il 30 aprile, ai fini della ripartizione dei contributi;
- 5) rimborso delle spese sostenute dai Raggruppamenti GEV secondo quanto stabilito dal punto 9) della deliberazione di Giunta regionale n. 2291/2008 così come modificata;
- 6) aggiornamento della banca dati GEV (anagrafica e stato del decreto);
- 7) supporto all'organizzazione dei corsi di formazione, nonché dei corsi di aggiornamento, in base alle modalità di svolgimento e al contenuto dei programmi definiti dalla Regione;
- 8) definizione delle modalità organizzative dei corsi di aggiornamento in collaborazione con i Raggruppamenti GEV;
- 9) gestione dei rapporti con i Raggruppamenti ai fini del rilascio del decreto di nomina, del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Regione e del bracciale sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale;
- 10) messa a disposizione dei Raggruppamenti provinciali delle GEV di mezzi ed attrezzature utili all'espletamento del servizio, nei limiti delle risorse disponibili trasferite dalla Regione ad ARPAE.

Art. 4

Compiti del Raggruppamento

Il Presidente del Raggruppamento dovrà avere cura di:

- 1) verificare che le Guardie Ecologiche Volontarie appartenenti al Raggruppamento nell'esercizio delle loro funzioni siano in possesso del decreto prefettizio in corso di validità;
- 2) verificare che le Guardie Ecologiche Volontarie, durante l'espletamento del servizio, tengano un comportamento consono all'incarico pubblico rivestito;
- 3) comunicare immediatamente ad ARPAE qualsiasi irregolarità che si dovesse accertare a carico delle Guardie Ecologiche Volontarie nello svolgimento dei compiti assegnati;
- 4) comunicare ad ARPAE entro 28 febbraio di ogni anno l'elenco delle Guardie Ecologiche Volontarie che per un periodo consecutivo superiore all'anno abbiano svolto attività per una media mensile inferiore alle 8 ore, indicando se il periodo di inattività o di ridotta attività è supportato da giusto motivo, così come previsto dalle direttive vigenti;
- 5) verificare che le Guardie Ecologiche Volontarie, durante l'attività di vigilanza, siano munite di tesserino personale di riconoscimento fornito dalla Regione e indossino il

bracciale regolamentare (o di uniforme approvata dal Prefetto), come previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, della L.R. n. 23/1989 e dalle successive Direttive e dallo Statuto dei singoli Raggruppamenti;

- 6) comunicare tempestivamente ad ARPAE le convenzioni stipulate dal Raggruppamento con gli enti, gli organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale dell'ambiente che si avvalgono delle Guardie Ecologiche Volontarie in ordine alla vigilanza e alle altre attività derivanti da norme e regolamenti di diretta responsabilità od emanazione di quest'ultimi (quali norme di attuazione e regolamenti di parchi e riserve naturali, ordinanze sindacali e regolamenti comunali ecc.);
- 7) trasmettere ad ARPAE il programma mensile di massima, del servizio di vigilanza, da svolgersi per conto di ARPAE, entro il 1° giorno del mese a cui si riferiscono i servizi;
- 8) trasmettere alla Regione e ad ARPAE qualsiasi modifica che riguardi l'atto costitutivo, lo Statuto e il Regolamento di servizio;
- 9) controllare il corretto svolgimento da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie delle attività programmate mensilmente, anche mediante la raccolta e la successiva verifica dei "fogli di servizio", compilati dalle Guardie Ecologiche Volontarie nell'espletamento del servizio, nonché di conservare tale documentazione e renderla disponibile ogni qualvolta ARPAE o la Regione Emilia-Romagna ne richiedessero copia;
- 10) relazionare in merito alle attività svolte ogni qualvolta la Regione ed ARPAE ne faranno richiesta;
- 11) trasmettere ad ARPAE, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento della convenzione, una dettagliata relazione sull'attività svolta secondo lo schema approvato dalla Regione Emilia-Romagna.

Art. 5

Verifiche

Il Raggruppamento si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità e si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nel loro svolgimento.

In caso di accertata irregolarità commessa da una Guardia Ecologica Volontaria nello svolgimento dei compiti assegnati, sentito il Presidente del Raggruppamento, la Regione Emilia-Romagna potrà sospendere l'incarico per un periodo massimo di sei mesi e potrà procedere alla revoca dell'atto di nomina, qualora si tratti di irregolarità gravi ovvero si sia persistito nel commetterne dopo la sospensione.

Art. 6

Assicurazione

Il Raggruppamento stipula direttamente contratti di assicurazione contro gli infortuni cui le Guardie Ecologiche Volontarie possono essere esposte nell'espletamento del servizio di vigilanza, nonché contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per danni causati dalla Guardie medesime nell'ambito del servizio svolto, come previsto dalla Terza Direttiva regionale (DGR n. 1995/4055 del 21/11/1995) in attuazione della L.R. n. 23/1989. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico della Regione che provvederà al rimborso attraverso ARPAE a seguito di presentazione della relativa documentazione.

Art. 7

Riservatezza

I dati e le informazioni forniti dalla Regione e da ARPAE, in attuazione a quanto contenuto nella presente convenzione, non potranno essere divulgati all'esterno, se non previa ed espressa autorizzazione della Regione e di ARPAE.

Art. 8

Mezzi, strutture e strumenti

Nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, il Raggruppamento impiegherà i propri mezzi ed eventualmente le attrezzature che ARPAE potrà mettere a disposizione, impegnandosi nella buona tenuta degli stessi.

La Regione, inoltre, renderà disponibili al Raggruppamento le normative utili allo svolgimento delle attività di vigilanza oggetto di questa convenzione e, quando possibile, materiale bibliografico di interesse per l'attività svolta.

Art. 9

Contributo

A seguito della verifica positiva dello svolgimento dell'attività di cui agli artt. 1 e 2, come documentato nella relazione annuale di cui ai precedenti art. 3, punto 4 e art. 4, punto 11, ARPAE erogherà a ciascun Raggruppamento una quota del contributo regionale, il cui importo è determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna.

Art. 10

Responsabilità

Il Raggruppamento esonera la Regione ed ARPAE da ogni onere e obbligo che non sia espressamente richiamato nella presente convenzione, né previsto dalla normativa vigente.

Eventuali responsabilità civili e penali causate da comportamenti posti in essere rimangono a carico dello stesso ed ai singoli associati direttamente interessati con esplicito esonero della Regione e di ARPAE da ogni responsabilità.

Art. 11

Validità

La validità della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scade il 31/12/2023.

ARPAE potrà risolvere la presente convenzione con il Raggruppamento contraente in ogni momento e, previa diffida, per comprovata inadempienza da parte del medesimo degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli relativi alla corresponsione del contributo regionale per la parte delle spese di assicurazione corrispondenti all'anno in corso.

Art. 12

Disposizioni finali

La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente da imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 266/1991.

Letto, approvato e sottoscritto:

Data e luogo, _____

Il Responsabile
dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Il Presidente del Raggruppamento CGEV

SCHEMA DI CONVENZIONE-TIPO TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA (ARPAE) E IL RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE G.E.L.A. -GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE LEGAMBIENTE- DI PARMA PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA ECOLOGICA AI SENSI DELLA L.R. N. 23/1989 "DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA"

L'anno _____, addì _____, mese di _____ presso la sede del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, sito in P.le della Pace 1 a Parma,

fra

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (di seguito ARPAE), C.F./ P.IVA 04290860370, rappresentata dal Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest, Dott. Paolo Maroli

e

il Raggruppamento di Guardie Ecologiche Volontarie denominato "G.E.L.A.- GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE LEGAMBIENTE" DI PARMA, con sede legale a Parma, in viale A. Bizzozero 19/A, rappresentato da Davide Mori, in qualità di Presidente – Legale rappresentante del Raggruppamento stesso;

premesso che

- la Regione Emilia-Romagna, con Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica", ha riconosciuto la funzione delle Guardie Ecologiche Volontarie per le finalità di diffusione della conoscenza e del rispetto dei valori ambientali, in concorso con le istituzioni pubbliche preposte a vario titolo alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente;
- l'art. 15, comma 1, della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in tutte le materie previste dal Capo I del Titolo II della medesima legge, pone in capo alla Regione le seguenti funzioni di:
 - indirizzo, anche attraverso apposita direttiva;
 - pianificazione e programmazione, compresa l'erogazione di contributi e benefici economici;

- sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi;
- l'art. 16, comma 3, lett. c) della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" prevede che la Regione eserciti mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) le funzioni già conferite alle Province di cui alla L.R. n. 23/1989, fatte salve le funzioni di:
 - incarico delle Guardie Ecologiche Volontarie (art. 6),
 - sospensione e revoca dell'incarico (art. 7);

che pertanto continuano ad essere svolte dalla Regione mediante le proprie strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 688 del 16 maggio 2016, così come modificata, avente ad oggetto le "Direttive per l'attuazione dell'art. 16, comma 3, lett. c) della L.R. n. 13/2015 in merito al servizio volontario di vigilanza ecologica" precisa, per l'esercizio delle funzioni regionali, le attività svolte rispettivamente dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso le proprie strutture ordinarie, e da ARPAE;
- la Regione Emilia-Romagna provvederà annualmente a trasferire ad ARPAE in attuazione della L.R. n. 23/1989, un contributo per l'esecuzione dei compiti previsti dalla medesima legge ed oggetto della presente convenzione da erogare ai Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

- 1) Al fine di dare attuazione ai servizi di vigilanza ecologica secondo i programmi annuali delle attività di cui all'art. 2, secondo comma e all'art. 8, lett. a) della L.R. n. 23/1989 la Regione Emilia-Romagna, attraverso ARPAE, vuole consentire e garantire, mediante la stipula della presente convenzione, nell'ambito del territorio della Provincia di Parma lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) controllo e vigilanza nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 60, L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.;
 - b) controllo e vigilanza rispetto alla tutela della flora protetta, dei prodotti del sottobosco

- e degli alberi monumentali regionali, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.;
- c) controllo e vigilanza per quanto riguarda la raccolta dei funghi e dei tartufi, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 13 e 20 della L.R. n. 6/1996 e dall'art. 18 della L.R. 24/1991 e ss.mm.ii.;
 - d) controllo e vigilanza rispetto all'applicazione del regolamento forestale regionale - prescrizioni di massima e di polizia forestale - comportante le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 e 26 del R.D. n. 3267/1923 e all'art. 63 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii. e, per quanto riguarda la materia degli incendi boschivi, comportante anche le sanzioni amministrative di cui all'art. 10, con esclusione del comma 4, della Legge n. 353/2000, nonché agli art. 80 e 81 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF);
 - e) controllo e vigilanza rispetto alla tutela della fauna minore comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. n. 15/2006;
 - f) controllo e vigilanza per la salvaguardia della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 della L.R. 26 luglio 2013, n. 14 "Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche";
 - g) controllo e vigilanza in merito all'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;
 - h) controllo e vigilanza in merito alla violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti di cui all'art. 35, L.R. 12 luglio 1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti", compresa la vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti di cui al Regolamento ATERSIR;
 - i) controllo e vigilanza in merito alla violazione dell'art. 232 bis (Mozziconi di prodotti da fumo) del D.Lgs. n. 152/2006;
 - j) controllo e vigilanza in merito alla violazione dell'art. 232 ter (Rifiuti di piccolissime dimensioni) del D.Lgs. 152/2006;
 - k) controllo e vigilanza dell'ambiente tutelato con provvedimenti comunali, provinciali od altri enti territoriali presenti nella Provincia (ordinanze sindacali, regolamenti, deliberazioni, determinazioni, ecc.);
 - l) controllo e vigilanza del benessere animale e dell'anagrafe canina come da Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005 "Norme a tutela del benessere animale";
 - m) controllo del corretto spandimento agronomico dei liquami comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 12, L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normative in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";
 - n) sorveglianza sulla presenza di scarichi abusivi, da accertare attraverso segnalazioni qualificate agli enti titolari delle funzioni autorizzative (Capo II e Capo III del D.Lgs. n.

152/2006);

- o) vigilanza rispetto alla protezione della fauna selvatica omeoterma e controllo dell'attività venatoria di cui alla L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.;
- p) vigilanza rispetto alla tutela della fauna ittica e controllo della pesca di cui alla L.R. n. 11/2012 e ss.mm.ii. e strumenti attuativi;
- q) controllo in materia di inquinamento luminoso di cui alla L.R. n. 16/2003;
- r) controllo in materia di cave e attività estrattive di cui alla L.R. n. 17/1991;
- s) collaborazione per le attività di educazione ambientale, informazione, sensibilizzazione anche in supporto agli organismi preposti in materia di educazione ambientale alla sostenibilità, per diffondere la cultura della conservazione della biodiversità.

2) L'attività di vigilanza sopraindicata dovrà essere svolta nel rispetto delle Direttive impartite dalla Regione Emilia-Romagna in materia di volontariato ecologico e delle Direttiva impartite dalle Province e dalla Citta Metropolitana di Bologna per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico-venatoria, in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8/1994, così come modificati dalla L.R. n. 16/2007" e approvate con deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2008, n. 980.

3) Le sopra citate attività dovranno essere così espletate:

- a) accertamento in forma diretta delle violazioni delle norme comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nei limiti dell'incarico e dei poteri di accertamento previsti nell'atto di nomina di ogni singola Guardia Ecologica Volontaria, che dovrà attuarsi con la contestazione immediata dell'illecito al trasgressore e la redazione del relativo verbale di accertamento che dovrà essere inviato nei termini indicati dall'art. 6, comma 5 della L.R. n. 23/1989, ovvero entro 48 ore, all'Autorità competente; qualora non sia possibile individuare il responsabile della violazione l'attività di accertamento dovrà essere conclusa con la tempestiva segnalazione della violazione medesima alle Autorità competenti; nei casi di emergenza ambientale che richiedano urgenti ed immediati interventi di tipo tecnico dovrà essere prontamente contattato il nucleo di pronta reperibilità di ARPAE;
- b) rilevazioni delle infrazioni emerse attraverso segnalazioni, da completarsi con la possibile identificazione del trasgressore, da inviare agli Enti e agli organismi pubblici competenti secondo le direttive impartite dai medesimi; tali segnalazioni saranno redatte mediante un rapporto scritto contenente gli elementi e le circostanze di fatto che hanno dato luogo al configurarsi dell'infrazione;
- c) segnalazione delle violazioni di natura penale che dovrà attuarsi con l'immediata trasmissione di un rapporto scritto alla competente Autorità Giudiziaria.

4) La sottoscrizione della presente Convenzione consente alle GEV di esercitare il potere di accertamento diretto di cui al precedente comma 3) lettera a), esclusivamente nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ambientali proprie della Regione o esercitate mediante ARPAE, ricomprese nell'elenco di cui al comma 1.

5) Per le rimanenti funzioni descritte nello stesso comma 1, l'espletamento dell'attività di accertamento diretto sarà possibile solo previa sottoscrizione di specifiche convenzioni con gli enti e/o organismi titolari delle medesime funzioni.

6) Gli Enti competenti, relativamente alle attività di vigilanza, in conformità alla normativa vigente e/o in seguito alla stipula di specifiche convenzioni, sono indicati nel seguente schema:

	ATTIVITA'	ENTE TITOLARE DELLE COMPETENZE
1	Vigilanza nelle aree protette , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 60, L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.	Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Comune per le Aree di Riequilibrio Ecologico
2	Vigilanza nei siti della Rete Natura 2000 , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 60, L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.	Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità: all'interno dei parchi e per i siti della macroarea Romagna nelle province di Ravenna, Bologna e Rimini Regione Emilia-Romagna per tutti i restanti siti Comune per le ARE
3	Vigilanza rispetto alla tutela della flora protetta comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.	Comune/Unione dei Comuni Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza
4	Vigilanza rispetto alla tutela dei prodotti del sottobosco comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.	Comune/Unione dei Comuni Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza
5	Vigilanza rispetto alla tutela degli alberi monumentali regionali, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.	Comune/Unione dei Comuni
6	Controllo e vigilanza per quanto riguarda la raccolta dei funghi , comportante l'applicazione	Unione Montana per i territori

	delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 13 e 20 della L.R. n. 6/1996	montani Comune/ Unione dei Comuni per i territori di pianura
7	Controllo e vigilanza per quanto riguarda la raccolta dei tartufi , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 18 della L.R. 24/1991 e ss.mm.ii.	Regione
8	Vigilanza rispetto all'applicazione del regolamento forestale regionale - prescrizioni di massima e di polizia forestale , compresi i divieti per il transito dei veicoli a motore fuori strada nei boschi e nelle aree forestali, comportante le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 e 26 del R.D. n. 3267/1923 e all'art. 63 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.	Ente competente in materia forestale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a) della L.R. n. 13/2015 e cioè i "Comuni e alle loro Unioni" così come definiti dall'articolo 8, comma 6 della L.R. n. 13/2015
9	Vigilanza rispetto all'applicazione della materia incendi boschivi , comportante anche le sanzioni amministrative di cui all'art. 10, con esclusione del comma 4, della Legge n. 353/2000	Ente competente in materia forestale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a) della L.R. n. 13/2015 e cioè i "Comuni e alle loro Unioni" così come definiti dall'articolo 8, comma 6 della L.R. n. 13/2015
10	Vigilanza rispetto alla tutela della fauna minore comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. n. 15/2006	ARPAE per il territorio al di fuori dei parchi Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza
11	Vigilanza per la salvaguardia della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 della L.R. 26 luglio 2013, n. 14 "Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche"	Comune Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza
12	Vigilanza in merito all'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006	ARPAE Province Città Metropolitana di Bologna-
13	Vigilanza in merito alla violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti di cui all'art. 35,	Comune

	L.R. 12 luglio 1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti", compresa la vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti di cui al Regolamento ATERSIR	
14	Vigilanza in merito alla violazione dell'art. 232 bis (Mozziconi di prodotti da fumo) del D.lgs. 152/2006	ARPAE Province Città Metropolitana di Bologna
15	Vigilanza in merito alla violazione dell'art. 232 Ter (Rifiuti di piccolissime dimensioni) del D.lgs. 152/2006	ARPAE Province Città Metropolitana di Bologna
16	Vigilanza del benessere animale e dell' anagrafe canina come da Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005 "Norme a tutela del benessere animale"	Comune
17	Controllo del corretto spandimento agronomico dei liquami comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 12, L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normative in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari"	ARPAE
18	Vigilanza rispetto alla protezione della fauna selvatica omeoterma e controllo dell' attività venatoria di cui alla L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.	Provincia Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza
19	Vigilanza rispetto alla tutela della fauna ittica e controllo della pesca di cui alla L.R. n. 11/2012 e ss.mm.ii. e strumenti attuativi	Provincia Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza
20	Controllo in materia di inquinamento luminoso di cui alla L.R. n. 16/2003	Comune
21	Controllo in materia di attività estrattive (L.R. n. 17/1991)	Comune

Art. 2

Ulteriori attività

1) Con la presente convenzione il/i Raggruppamento/i si impegna/impegnano, in aggiunta a quanto descritto all'art. 1, all'attuazione delle attività di vigilanza rispetto alle competenze regionali attuate tramite ARPAE, in particolare quelle di cui all'art. 16 della L.R. n. 13/2015, che annualmente saranno inserite e descritte compiutamente nel "Programma di attività GEV" al capitolo "Ulteriori attività".

2) Il Raggruppamento **"G.E.L.A.- GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE LEGAMBIENTE" DI PARMA**, qualora la Regione Emilia-Romagna e ARPAE ne dovessero fare richiesta, si renderà disponibile a concordare l'utilizzo dei propri volontari per le seguenti attività:

- a) realizzazione di specifici progetti di conservazione della biodiversità;
- b) organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento, convegni e seminari relative alle attività oggetto della presente convenzione;
- c) organizzazione diretta e/o supporto organizzativo ed operativo nella realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento approvati dalla Regione;
- d) partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione nell'ottica del "Long Life Learning" o apprendimento permanente.

Art. 3

Compiti di ARPAE

Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 688/2016 così come modificata, i compiti di ARPAE si delineano come segue:

- 1) redazione ed approvazione del Programma annuale delle attività delle GEV previo rilascio di un parere di conformità alle direttive vigenti da parte della Regione Emilia-Romagna; tale Programma individuerà anche le materie che potranno essere oggetto di attività specifica per conto di ARPAE o della Regione;
- 2) stipula della convenzione con il Raggruppamento GEV per l'attuazione del programma di attività di cui al precedente punto 1, gestione dei rapporti e ricezione dei resoconti dei Raggruppamenti GEV in merito all'attività espletata e delle notizie relative alle trasgressioni accertate;

- 3) attività istruttoria riferita a rinnovo, nomina, sospensione e revoca delle GEV; nello specifico l'attività istruttoria relativa al rinnovo dei decreti è posta in capo ad ARPAE che terrà direttamente i rapporti con le Prefetture ed invierà alla Regione un rapporto annuale dei rinnovi;
- 4) redazione e trasmissione alla Regione dei rapporti annuali sulle attività delle GEV entro il 30 aprile, ai fini della ripartizione dei contributi;
- 5) rimborso delle spese sostenute dai Raggruppamenti GEV secondo quanto stabilito dal punto 9) della deliberazione di Giunta regionale n. 2291/2008 così come modificata;
- 6) aggiornamento della banca dati GEV (anagrafica e stato del decreto);
- 7) supporto all'organizzazione dei corsi di formazione, nonché dei corsi di aggiornamento, in base alle modalità di svolgimento e al contenuto dei programmi definiti dalla Regione;
- 8) definizione delle modalità organizzative dei corsi di aggiornamento in collaborazione con i Raggruppamenti GEV;
- 9) gestione dei rapporti con i Raggruppamenti ai fini del rilascio del decreto di nomina, del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Regione e del bracciale sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale;
- 10) messa a disposizione dei Raggruppamenti provinciali delle GEV di mezzi ed attrezzature utili all'espletamento del servizio, nei limiti delle risorse disponibili trasferite dalla Regione ad ARPAE.

Art. 4

Compiti del Raggruppamento

Il Presidente del Raggruppamento dovrà avere cura di:

- 1) verificare che le Guardie Ecologiche Volontarie appartenenti al Raggruppamento nell'esercizio delle loro funzioni siano in possesso del decreto prefettizio in corso di validità;
- 2) verificare che le Guardie Ecologiche Volontarie, durante l'espletamento del servizio, tengano un comportamento consono all'incarico pubblico rivestito;
- 3) comunicare immediatamente ad ARPAE qualsiasi irregolarità che si dovesse accertare a carico delle Guardie Ecologiche Volontarie nello svolgimento dei compiti assegnati;
- 4) comunicare ad ARPAE entro 28 febbraio di ogni anno l'elenco delle Guardie Ecologiche Volontarie che per un periodo consecutivo superiore all'anno abbiano svolto attività per una media mensile inferiore alle 8 ore, indicando se il periodo di inattività o di ridotta attività è supportato da giusto motivo, così come previsto dalle direttive vigenti;
- 5) verificare che le Guardie Ecologiche Volontarie, durante l'attività di vigilanza, siano munite di tesserino personale di riconoscimento fornito dalla Regione e indossino il

bracciale regolamentare (o di uniforme approvata dal Prefetto), come previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, della L.R. n. 23/1989 e dalle successive Direttive e dallo Statuto dei singoli Raggruppamenti;

- 6) comunicare tempestivamente ad ARPAE le convenzioni stipulate dal Raggruppamento con gli enti, gli organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale dell'ambiente che si avvalgono delle Guardie Ecologiche Volontarie in ordine alla vigilanza e alle altre attività derivanti da norme e regolamenti di diretta responsabilità od emanazione di quest'ultimi (quali norme di attuazione e regolamenti di parchi e riserve naturali, ordinanze sindacali e regolamenti comunali ecc.);
- 7) trasmettere ad ARPAE il programma mensile di massima, del servizio di vigilanza, da svolgersi per conto di ARPAE, entro il 1° giorno del mese a cui si riferiscono i servizi;
- 8) trasmettere alla Regione e ad ARPAE qualsiasi modifica che riguardi l'atto costitutivo, lo Statuto e il Regolamento di servizio;
- 9) controllare il corretto svolgimento da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie delle attività programmate mensilmente, anche mediante la raccolta e la successiva verifica dei "fogli di servizio", compilati dalle Guardie Ecologiche Volontarie nell'espletamento del servizio, nonché di conservare tale documentazione e renderla disponibile ogni qualvolta ARPAE o la Regione Emilia-Romagna ne richiedessero copia;
- 10) relazionare in merito alle attività svolte ogni qualvolta la Regione ed ARPAE ne faranno richiesta;
- 11) trasmettere ad ARPAE, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento della convenzione, una dettagliata relazione sull'attività svolta secondo lo schema approvato dalla Regione Emilia-Romagna.

Art. 5

Verifiche

Il Raggruppamento si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità e si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nel loro svolgimento.

In caso di accertata irregolarità commessa da una Guardia Ecologica Volontaria nello svolgimento dei compiti assegnati, sentito il Presidente del Raggruppamento, la Regione Emilia-Romagna potrà sospendere l'incarico per un periodo massimo di sei mesi e potrà procedere alla revoca dell'atto di nomina, qualora si tratti di irregolarità gravi ovvero si sia persistito nel commetterne dopo la sospensione.

Art. 6

Assicurazione

Il Raggruppamento stipula direttamente contratti di assicurazione contro gli infortuni cui le Guardie Ecologiche Volontarie possono essere esposte nell'espletamento del servizio di vigilanza, nonché contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per danni causati dalla Guardie medesime nell'ambito del servizio svolto, come previsto dalla Terza Direttiva regionale (DGR n. 1995/4055 del 21/11/1995) in attuazione della L.R. n. 23/1989. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico della Regione che provvederà al rimborso attraverso ARPAE a seguito di presentazione della relativa documentazione.

Art. 7

Riservatezza

I dati e le informazioni forniti dalla Regione e da ARPAE, in attuazione a quanto contenuto nella presente convenzione, non potranno essere divulgati all'esterno, se non previa ed espressa autorizzazione della Regione e di ARPAE.

Art. 8

Mezzi, strutture e strumenti

Nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, il Raggruppamento impiegherà i propri mezzi ed eventualmente le attrezzature che ARPAE potrà mettere a disposizione, impegnandosi nella buona tenuta degli stessi.

La Regione, inoltre, renderà disponibili al Raggruppamento le normative utili allo svolgimento delle attività di vigilanza oggetto di questa convenzione e, quando possibile, materiale bibliografico di interesse per l'attività svolta.

Art. 9

Contributo

A seguito della verifica positiva dello svolgimento dell'attività di cui agli artt. 1 e 2, come documentato nella relazione annuale di cui ai precedenti art. 3, punto 4 e art. 4, punto 11, ARPAE erogherà a ciascun Raggruppamento una quota del contributo regionale, il cui importo è determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna.

Art. 10

Responsabilità

Il Raggruppamento esonera la Regione ed ARPAE da ogni onere e obbligo che non sia espressamente richiamato nella presente convenzione, né previsto dalla normativa vigente.

Eventuali responsabilità civili e penali causate da comportamenti posti in essere rimangono a carico dello stesso ed ai singoli associati direttamente interessati con esplicito esonero della Regione e di ARPAE da ogni responsabilità.

Art. 11

Validità

La validità della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scade il 31/12/2023.

ARPAE potrà risolvere la presente convenzione con il Raggruppamento contraente in ogni momento e, previa diffida, per comprovata inadempienza da parte del medesimo degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli relativi alla corresponsione del contributo regionale per la parte delle spese di assicurazione corrispondenti all'anno in corso.

Art. 12

Disposizioni finali

La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente da imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 266/1991.

Letto, approvato e sottoscritto:

Data e luogo, _____

Il Responsabile
dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Il Presidente del Raggruppamento GELA

CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA (ARPAE) E IL RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DI REGGIO EMILIA PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA ECOLOGICA AI SENSI DELLA L.R. N. 23/1989 "DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA"

L'anno _____, addì _____, mese di _____ presso la sede di ARPAE SAC di Reggio Emilia

fra

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (di seguito ARPAE), C.F. e P.IVA 04290860370, rappresentata dalla dott.ssa Valentina Beltrame, responsabile del SAC di Reggio Emilia

e

il Raggruppamento di Guardie Ecologiche Volontarie denominato "Raggruppamento delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie di Reggio Emilia" (di seguito Raggruppamento GGEV), con sede legale a Reggio Emilia in via P. Colletta n. 6 rappresentato da Maria Luisa Borettini, in qualità di Presidente – Legale rappresentante del Raggruppamento stesso;

premesso che

- la Regione Emilia-Romagna, con Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica", ha riconosciuto la funzione delle Guardie Ecologiche Volontarie per le finalità di diffusione della conoscenza e del rispetto dei valori ambientali, in concorso con le istituzioni pubbliche preposte a vario titolo alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente;
- l'art. 15, comma 1, della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in tutte le materie previste dal Capo I del Titolo II della medesima legge, pone in capo alla Regione le seguenti funzioni di:
 - indirizzo, anche attraverso apposita direttiva;
 - pianificazione e programmazione, compresa l'erogazione di contributi e benefici economici;
 - sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi;

- l'art. 16, comma 3, lett. c) della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" prevede che la Regione eserciti mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) le funzioni già conferite alle Province di cui alla L.R. n. 23/1989, fatte salve le funzioni di:

- incarico delle Guardie Ecologiche Volontarie (art. 6),
- sospensione e revoca dell'incarico (art. 7);

che pertanto continuano ad essere svolte dalla Regione mediante le proprie strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 688 del 16 maggio 2016, così come modificata, avente ad oggetto le "Direttive per l'attuazione dell'art. 16, comma 3, lett. c) della L.R. n. 13/2015 in merito al servizio volontario di vigilanza ecologica" precisa, per l'esercizio delle funzioni regionali, le attività svolte rispettivamente dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso le proprie strutture ordinarie, e da ARPAE;
- la Regione Emilia-Romagna provvederà annualmente a trasferire ad ARPAE in attuazione della L.R. n. 23/1989, un contributo per l'esecuzione dei compiti previsti dalla medesima legge ed oggetto della presente convenzione da erogare ai Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

- 1) Al fine di dare attuazione ai servizi di vigilanza ecologica secondo i programmi annuali delle attività di cui all'art. 2, secondo comma e all'art. 8, lett. a) della L.R. n. 23/1989 la Regione Emilia-Romagna, attraverso ARPAE, vuole consentire e garantire, mediante la stipula della presente convenzione, nell'ambito del territorio della Provincia di Reggio Emilia lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) controllo e vigilanza nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 60, L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.;
 - b) controllo e vigilanza rispetto alla tutela della flora protetta, dei prodotti del sottobosco e degli alberi monumentali regionali, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.;

- c) controllo e vigilanza per quanto riguarda la raccolta dei funghi e dei tartufi, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 13 e 20 della L.R. n. 6/1996 e dall'art. 18 della L.R. 24/1991 e ss.mm.ii.;
- d) controllo e vigilanza rispetto all'applicazione del regolamento forestale regionale - prescrizioni di massima e di polizia forestale - comportante le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 e 26 del R.D. n. 3267/1923 e all'art. 63 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii. e, per quanto riguarda la materia degli incendi boschivi, comportante anche le sanzioni amministrative di cui all'art. 10, con esclusione del comma 4, della Legge n. 353/2000, nonché agli art. 80 e 81 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF);
- e) controllo e vigilanza rispetto alla tutela della fauna minore comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. n. 15/2006;
- f) controllo e vigilanza per la salvaguardia della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 della L.R. 26 luglio 2013, n. 14 "Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche";
- g) controllo e vigilanza in merito all'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;
- h) controllo e vigilanza in merito alla violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti di cui all'art. 35, L.R. 12 luglio 1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti", compresa la vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti di cui al Regolamento ATERSIR;
- i) controllo e vigilanza in merito alla violazione dell'art. 232 bis (Mozziconi di prodotti da fumo) del D.Lgs. n. 152/2006;
- j) controllo e vigilanza in merito alla violazione dell'art. 232 ter (Rifiuti di piccolissime dimensioni) del D.Lgs. 152/2006;
- k) controllo e vigilanza dell'ambiente tutelato con provvedimenti comunali, provinciali od altri enti territoriali presenti nella Provincia (ordinanze sindacali, regolamenti, deliberazioni, determinazioni, ecc.);
- l) controllo e vigilanza del benessere animale e dell'anagrafe canina come da Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005 "Norme a tutela del benessere animale";
- m) controllo del corretto spandimento agronomico dei liquami comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 12, L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normative in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";
- n) sorveglianza sulla presenza di scarichi abusivi, da accertare attraverso segnalazioni qualificate agli enti titolari delle funzioni autorizzative (Capo II e Capo III del D.Lgs. n. 152/2006);
- o) vigilanza rispetto alla protezione della fauna selvatica omeoterma e controllo

- dell'attività venatoria di cui alla L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.;
- p) vigilanza rispetto alla tutela della fauna ittica e controllo della pesca di cui alla L.R. n. 11/2012 e ss.mm.ii. e strumenti attuativi;
 - q) controllo in materia di inquinamento luminoso di cui alla L.R. n. 16/2003;
 - r) controllo in materia di cave e attività estrattive di cui alla L.R. n. 17/1991;
 - s) collaborazione per le attività di educazione ambientale, informazione, sensibilizzazione anche in supporto agli organismi preposti in materia di educazione ambientale alla sostenibilità, per diffondere la cultura della conservazione della biodiversità.

2) L'attività di vigilanza sopraindicata dovrà essere svolta nel rispetto delle Direttive impartite dalla Regione Emilia-Romagna in materia di volontariato ecologico e delle Direttiva impartite dalle Province e dalla Citta Metropolitana di Bologna per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico-venatoria, in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8/1994, così come modificati dalla L.R. n. 16/2007" e approvate con deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2008, n. 980.

3) Le sopra citate attività dovranno essere così espletate:

- a) accertamento in forma diretta delle violazioni delle norme comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nei limiti dell'incarico e dei poteri di accertamento previsti nell'atto di nomina di ogni singola Guardia Ecologica Volontaria, che dovrà attuarsi con la contestazione immediata dell'illecito al trasgressore e la redazione del relativo verbale di accertamento che dovrà essere inviato nei termini indicati dall'art. 6, comma 5 della L.R. n. 23/1989, ovvero entro 48 ore, all'Autorità competente; qualora non sia possibile individuare il responsabile della violazione l'attività di accertamento dovrà essere conclusa con la tempestiva segnalazione della violazione medesima alle Autorità competenti; nei casi di emergenza ambientale che richiedano urgenti ed immediati interventi di tipo tecnico dovrà essere prontamente contattato il nucleo di pronta reperibilità di ARPAE;
- b) rilevazioni delle infrazioni emerse attraverso segnalazioni, da completarsi con la possibile identificazione del trasgressore, da inviare agli Enti e agli organismi pubblici competenti secondo le direttive impartite dai medesimi; tali segnalazioni saranno redatte mediante un rapporto scritto contenente gli elementi e le circostanze di fatto che hanno dato luogo al configurarsi dell'infrazione;
- c) segnalazione delle violazioni di natura penale che dovrà attuarsi con l'immediata trasmissione di un rapporto scritto alla competente Autorità Giudiziaria.

4) La sottoscrizione della presente Convenzione consente alle GEV di esercitare il potere di accertamento diretto di cui al precedente comma 3) lettera a), esclusivamente nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ambientali proprie della Regione o esercitate mediante ARPAE, ricomprese nell'elenco di cui al comma 1.

5) Per le rimanenti funzioni descritte nello stesso comma 1, l'espletamento dell'attività di

accertamento diretto sarà possibile solo previa sottoscrizione di specifiche convenzioni con gli enti e/o organismi titolari delle medesime funzioni.

6) Gli Enti competenti, relativamente alle attività di vigilanza, in conformità alla normativa vigente e/o in seguito alla stipula di specifiche convenzioni, sono indicati nel seguente schema:

	ATTIVITA'	ENTE TITOLARE DELLE COMPETENZE
1	Vigilanza nelle aree protette , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 60, L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.	Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Comune per le Aree di Riequilibrio Ecologico
2	Vigilanza nei siti della Rete Natura 2000 , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 60, L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.	Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità: all'interno dei parchi e per i siti della macroarea Romagna nelle province di Ravenna, Bologna e Rimini Regione Emilia-Romagna per tutti i restanti siti Comune per le ARE
3	Vigilanza rispetto alla tutela della flora protetta comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.	Comune/Unione dei Comuni Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza
4	Vigilanza rispetto alla tutela dei prodotti del sottobosco comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.	Comune/Unione dei Comuni Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza
5	Vigilanza rispetto alla tutela degli alberi monumentali regionali, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.	Comune/Unione dei Comuni
6	Controllo e vigilanza per quanto riguarda la raccolta dei funghi , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 13 e	Unione Montana per i territori montani

	20 della L.R. n. 6/1996	Comune/ Unione dei Comuni per i territori di pianura
7	Controllo e vigilanza per quanto riguarda la raccolta dei tartufi , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 18 della L.R. 24/1991 e ss.mm.ii.	Regione
8	Vigilanza rispetto all'applicazione del regolamento forestale regionale - prescrizioni di massima e di polizia forestale , compresi i divieti per il transito dei veicoli a motore fuori strada nei boschi e nelle aree forestali, comportante le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 e 26 del R.D. n. 3267/1923 e all'art. 63 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.	Ente competente in materia forestale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a) della L.R. n. 13/2015 e cioè i "Comuni e alle loro Unioni" così come definiti dall'articolo 8, comma 6 della L.R. n. 13/2015
9	Vigilanza rispetto all'applicazione della materia incendi boschivi , comportante anche le sanzioni amministrative di cui all'art. 10, con esclusione del comma 4, della Legge n. 353/2000	Ente competente in materia forestale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a) della L.R. n. 13/2015 e cioè i "Comuni e alle loro Unioni" così come definiti dall'articolo 8, comma 6 della L.R. n. 13/2015
10	Vigilanza rispetto alla tutela della fauna minore comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. n. 15/2006	ARPAE per il territorio al di fuori dei parchi Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza
11	Vigilanza per la salvaguardia della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 della L.R. 26 luglio 2013, n. 14 "Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche"	Comune Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza
12	Vigilanza in merito all'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006	Provincia o ARPAE a seguito di apposita convenzione
13	Vigilanza in merito alla violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti di cui all'art. 35, L.R. 12 luglio 1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti", compresa la vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti	Comune

	urbani da parte degli utenti di cui al Regolamento ATERSIR	
14	Vigilanza in merito alla violazione dell'art. 232 bis (Mozziconi di prodotti da fumo) del D.lgs. 152/2006	Provincia o ARPAE a seguito di apposita convenzione
15	Vigilanza in merito alla violazione dell'art. 232 Ter (Rifiuti di piccolissime dimensioni) del D.lgs. 152/2006	Provincia o ARPAE a seguito di apposita convenzione
16	Vigilanza del benessere animale e dell' anagrafe canina come da Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005 "Norme a tutela del benessere animale"	Comune
17	Controllo del corretto spandimento agronomico dei liquami comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 12, L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normative in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari"	ARPAE
18	Vigilanza rispetto alla protezione della fauna selvatica omeoterma e controllo dell' attività venatoria di cui alla L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.	Provincia Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza
19	Vigilanza rispetto alla tutela della fauna ittica e controllo della pesca di cui alla L.R. n. 11/2012 e ss.mm.ii. e strumenti attuativi	Provincia Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza
20	Controllo in materia di inquinamento luminoso di cui alla L.R. n. 16/2003	Comune
21	Controllo in materia di attività estrattive (L.R. n. 17/1991)	Comune

Art. 2

Ulteriori attività

1) Con la presente convenzione il Raggruppamento GGEV si impegna, in aggiunta a quanto descritto all'art. 1, all'attuazione delle attività di vigilanza rispetto alle competenze regionali attuate tramite ARPAE, in particolare quelle di cui all'art. 16 della L.R. n. 13/2015, che annualmente saranno inserite e descritte compiutamente nel "Programma di attività GEV" al capitolo "Ulteriori attività".

2) Il Raggruppamento GGEV qualora la Regione Emilia-Romagna e ARPAE ne dovessero fare richiesta, si renderà disponibile a concordare l'utilizzo dei propri volontari per le seguenti attività:

- a) realizzazione di specifici progetti di conservazione della biodiversità;
- b) organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento, convegni e seminari relative alle attività oggetto della presente convenzione;
- c) organizzazione diretta e/o supporto organizzativo ed operativo nella realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento approvati dalla Regione;
- d) partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione nell'ottica del "Long Life Learning" o apprendimento permanente.

Art. 3

Compiti di ARPAE

Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 688/2016 così come modificata, i compiti di ARPAE si delineano come segue:

- 1) redazione ed approvazione del Programma annuale delle attività delle GEV previo rilascio di un parere di conformità alle direttive vigenti da parte della Regione Emilia-Romagna; tale Programma individuerà anche le materie che potranno essere oggetto di attività specifica per conto di ARPAE o della Regione;
- 2) stipula della convenzione con i Raggruppamenti GEV per l'attuazione del programma di attività di cui al precedente punto 1, gestione dei rapporti e ricezione dei resoconti dei Raggruppamenti GEV in merito all'attività espletata e delle notizie relative alle trasgressioni accertate;

- 3) attività istruttoria riferita a rinnovo, nomina, sospensione e revoca delle GEV; nello specifico l'attività istruttoria relativa al rinnovo dei decreti è posta in capo ad ARPAE che terrà direttamente i rapporti con le Prefetture ed invierà alla Regione un rapporto annuale dei rinnovi;
- 4) redazione e trasmissione alla Regione dei rapporti annuali sulle attività delle GEV entro il 30 aprile, ai fini della ripartizione dei contributi;
- 5) rimborso delle spese sostenute dai Raggruppamenti GEV secondo quanto stabilito dal punto 9) della deliberazione di Giunta regionale n. 2291/2008 così come modificata;
- 6) aggiornamento della banca dati GEV (anagrafica e stato del decreto);
- 7) supporto all'organizzazione dei corsi di formazione, nonché dei corsi di aggiornamento, in base alle modalità di svolgimento e al contenuto dei programmi definiti dalla Regione;
- 8) definizione delle modalità organizzative dei corsi di aggiornamento in collaborazione con i Raggruppamenti GEV;
- 9) gestione dei rapporti con i Raggruppamenti ai fini del rilascio del decreto di nomina, del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Regione e del bracciale sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale;
- 10) messa a disposizione dei Raggruppamenti provinciali delle GEV di mezzi ed attrezzature utili all'espletamento del servizio, nei limiti delle risorse disponibili trasferite dalla Regione ad ARPAE.

Art. 4

Compiti del Raggruppamento

Il Presidente del Raggruppamento GGEV dovrà avere cura di:

- 1) verificare che le Guardie Ecologiche Volontarie appartenenti al Raggruppamento GGEV nell'esercizio delle loro funzioni siano in possesso del decreto prefettizio in corso di validità;
- 2) verificare che le Guardie Ecologiche Volontarie, durante l'espletamento del servizio, tengano un comportamento consono all'incarico pubblico rivestito;
- 3) comunicare immediatamente ad ARPAE qualsiasi irregolarità che si dovesse accertare a carico delle Guardie Ecologiche Volontarie nello svolgimento dei compiti assegnati;
- 4) comunicare ad ARPAE entro 28 febbraio di ogni anno l'elenco delle Guardie Ecologiche Volontarie che per un periodo consecutivo superiore all'anno abbiano svolto attività per una media mensile inferiore alle 8 ore, indicando se il periodo di inattività o di ridotta attività è supportato da giusto motivo, così come previsto dalle direttive vigenti;
- 5) verificare che le Guardie Ecologiche Volontarie, durante l'attività di vigilanza, siano munite di tesserino personale di riconoscimento fornito dalla Regione e indossino il

bracciale regolamentare (o di uniforme approvata dal Prefetto), come previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, della L.R. n. 23/1989 e dalle successive Direttive e dallo Statuto dei singoli Raggruppamenti;

- 6) comunicare tempestivamente ad ARPAE le convenzioni stipulate dal Raggruppamento GGEV con gli enti, gli organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale dell'ambiente che si avvalgono delle Guardie Ecologiche Volontarie in ordine alla vigilanza e alle altre attività derivanti da norme e regolamenti di diretta responsabilità od emanazione di quest'ultimi (quali norme di attuazione e regolamenti di parchi e riserve naturali, ordinanze sindacali e regolamenti comunali ecc.);
- 7) trasmettere ad ARPAE il programma mensile di massima, del servizio di vigilanza, da svolgersi per conto di ARPAE, entro il 1° giorno del mese a cui si riferiscono i servizi;
- 8) trasmettere alla Regione e ad ARPAE qualsiasi modifica che riguardi l'atto costitutivo, lo Statuto e il Regolamento di servizio;
- 9) controllare il corretto svolgimento da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie delle attività programmate mensilmente, anche mediante la raccolta e la successiva verifica dei "fogli di servizio", compilati dalle Guardie Ecologiche Volontarie nell'espletamento del servizio, nonché di conservare tale documentazione e renderla disponibile ogni qualvolta ARPAE o la Regione Emilia-Romagna ne richiedessero copia;
- 10) relazionare in merito alle attività svolte ogni qualvolta la Regione ed ARPAE ne faranno richiesta;
- 11) trasmettere ad ARPAE, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento della convenzione, una dettagliata relazione sull'attività svolta secondo lo schema approvato dalla Regione Emilia-Romagna.

Art. 5

Verifiche

Il Raggruppamento GGEV si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità e si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nel loro svolgimento.

In caso di accertata irregolarità commessa da una Guardia Ecologica Volontaria nello svolgimento dei compiti assegnati, sentito il Presidente del Raggruppamento GGEV, la Regione Emilia-Romagna potrà sospendere l'incarico per un periodo massimo di sei mesi e potrà procedere alla revoca dell'atto di nomina, qualora si tratti di irregolarità gravi ovvero si sia persistito nel commetterne dopo la sospensione.

Art. 6

Assicurazione

Il Raggruppamento GGEV stipula direttamente contratti di assicurazione contro gli infortuni cui le Guardie Ecologiche Volontarie possono essere esposte nell'espletamento del servizio di vigilanza, nonché contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per danni causati dalla Guardie medesime nell'ambito del servizio svolto, come previsto dalla Terza Direttiva regionale (DGR n. 1995/4055 del 21/11/1995) in attuazione della L.R. n. 23/1989. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico della Regione che provvederà al rimborso attraverso ARPAE a seguito di presentazione della relativa documentazione.

Art. 7

Riservatezza

I dati e le informazioni forniti dalla Regione e da ARPAE, in attuazione a quanto contenuto nella presente convenzione, non potranno essere divulgati all'esterno, se non previa ed espressa autorizzazione della Regione e di ARPAE.

Art. 8

Mezzi, strutture e strumenti

Nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, il Raggruppamento GGEV impiegherà i propri mezzi ed eventualmente le attrezzature che ARPAE potrà mettere a disposizione, impegnandosi nella buona tenuta degli stessi.

La Regione, inoltre, renderà disponibili al Raggruppamento GGEV le normative utili allo svolgimento delle attività di vigilanza oggetto di questa convenzione e, quando possibile, materiale bibliografico di interesse per l'attività svolta.

Art. 9

Contributo

A seguito della verifica positiva dello svolgimento dell'attività di cui agli artt. 1 e 2, come documentato nella relazione annuale di cui ai precedenti art. 3, punto 4 e art. 4, punto 11, ARPAE erogherà a ciascun Raggruppamento una quota del contributo regionale, il cui importo è determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna.

Art. 10

Responsabilità

Il Raggruppamento GGEV esonera la Regione ed ARPAE da ogni onere e obbligo che non sia espressamente richiamato nella presente convenzione, né previsto dalla normativa vigente.

Eventuali responsabilità civili e penali causate da comportamenti posti in essere rimangono a carico dello stesso ed ai singoli associati direttamente interessati con esplicito esonero della Regione e di ARPAE da ogni responsabilità.

Art. 11

Validità

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scade il 31-12-2023.

ARPAE potrà risolvere la presente convenzione con il Raggruppamento GGEV in ogni momento e, previa diffida, per comprovata inadempienza da parte del medesimo degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli relativi alla corresponsione del contributo regionale per la parte delle spese di assicurazione corrispondenti all'anno in corso.

Art. 12

Disposizioni finali

La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente da imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 266/1991.

Letto, approvato e sottoscritto:

Data e luogo, _____

Il responsabile del SAC di Reggio Emilia di ARPAE

Il Presidente del Raggruppamento GGEV

L
a

P
r
e
s
i
d
e
n
t
e

d
e
l

R
a
g
g
r
u
p
p
a
m
e
n

CONVENZIONE TRA L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA (ARPAE) E LEGAMBIENTE REGGIO EMILIA TUTELA AMBIENTALE - ODV PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI DI VIGILANZA ECOLOGICA AI SENSI DELLA L.R. N. 23/1989 "DISCIPLINA DEL SERVIZIO VOLONTARIO DI VIGILANZA ECOLOGICA"

L'anno _____, addì _____, mese di _____ presso la sede di ARPAE SAC di Reggio Emilia

fra

L'Agazia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (di seguito ARPAE), C.F. e P.IVA 04290860370, rappresentata dalla dott.ssa Valentina Beltrame, responsabile del SAC di Reggio Emilia

e

il **Raggruppamento di Guardie Ecologiche Volontarie denominato "Legambiente Reggio Emilia Tutela Ambientale - ODV"** (di seguito Legambiente Reggio Emilia), con sede legale a Reggio Emilia in via Mazzacurati n. 11 rappresentato dal dott. Massimo Becchi, in qualità di Presidente – Legale rappresentante del Raggruppamento stesso;

premesse che

- la Regione Emilia-Romagna, con Legge Regionale 3 luglio 1989, n. 23 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica", ha riconosciuto la funzione delle Guardie Ecologiche Volontarie per le finalità di diffusione della conoscenza e del rispetto dei valori ambientali, in concorso con le istituzioni pubbliche preposte a vario titolo alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente;
- l'art. 15, comma 1, della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in tutte le materie previste dal Capo I del Titolo II della medesima legge, pone in capo alla Regione le seguenti funzioni di:
 - indirizzo, anche attraverso apposita direttiva;
 - pianificazione e programmazione, compresa l'erogazione di contributi e benefici economici;
 - sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi;

- l'art. 16, comma 3, lett. c) della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" prevede che la Regione eserciti mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) le funzioni già conferite alle Province di cui alla L.R. n. 23/1989, fatte salve le funzioni di:

- incarico delle Guardie Ecologiche Volontarie (art. 6),
- sospensione e revoca dell'incarico (art. 7);

che pertanto continuano ad essere svolte dalla Regione mediante le proprie strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 688 del 16 maggio 2016, così come modificata, avente ad oggetto le "Direttive per l'attuazione dell'art. 16, comma 3, lett. c) della L.R. n. 13/2015 in merito al servizio volontario di vigilanza ecologica" precisa, per l'esercizio delle funzioni regionali, le attività svolte rispettivamente dalla Regione Emilia-Romagna, attraverso le proprie strutture ordinarie, e da ARPAE;
- la Regione Emilia-Romagna provvederà annualmente a trasferire ad ARPAE in attuazione della L.R. n. 23/1989, un contributo per l'esecuzione dei compiti previsti dalla medesima legge ed oggetto della presente convenzione da erogare ai Raggruppamenti delle Guardie Ecologiche Volontarie;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

- 1) Al fine di dare attuazione ai servizi di vigilanza ecologica secondo i programmi annuali delle attività di cui all'art. 2, secondo comma e all'art. 8, lett. a) della L.R. n. 23/1989 la Regione Emilia-Romagna, attraverso ARPAE, vuole consentire e garantire, mediante la stipula della presente convenzione, nell'ambito del territorio della Provincia di Reggio Emilia lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) controllo e vigilanza nelle aree protette e nei siti della Rete Natura 2000, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 60, L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.;
 - b) controllo e vigilanza rispetto alla tutela della flora protetta, dei prodotti del sottobosco e degli alberi monumentali regionali, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.;

- c) controllo e vigilanza per quanto riguarda la raccolta dei funghi e dei tartufi, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 13 e 20 della L.R. n. 6/1996 e dall'art. 18 della L.R. 24/1991 e ss.mm.ii.;
- d) controllo e vigilanza rispetto all'applicazione del regolamento forestale regionale - prescrizioni di massima e di polizia forestale - comportante le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 e 26 del R.D. n. 3267/1923 e all'art. 63 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii. e, per quanto riguarda la materia degli incendi boschivi, comportante anche le sanzioni amministrative di cui all'art. 10, con esclusione del comma 4, della Legge n. 353/2000, nonché agli art. 80 e 81 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF);
- e) controllo e vigilanza rispetto alla tutela della fauna minore comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. n. 15/2006;
- f) controllo e vigilanza per la salvaguardia della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 della L.R. 26 luglio 2013, n. 14 "Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche";
- g) controllo e vigilanza in merito all'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;
- h) controllo e vigilanza in merito alla violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti di cui all'art. 35, L.R. 12 luglio 1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti", compresa la vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani da parte degli utenti di cui al Regolamento ATERSIR;
- i) controllo e vigilanza in merito alla violazione dell'art. 232 bis (Mozziconi di prodotti da fumo) del D.Lgs. n. 152/2006;
- j) controllo e vigilanza in merito alla violazione dell'art. 232 ter (Rifiuti di piccolissime dimensioni) del D.Lgs. 152/2006;
- k) controllo e vigilanza dell'ambiente tutelato con provvedimenti comunali, provinciali od altri enti territoriali presenti nella Provincia (ordinanze sindacali, regolamenti, deliberazioni, determinazioni, ecc.);
- l) controllo e vigilanza del benessere animale e dell'anagrafe canina come da Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005 "Norme a tutela del benessere animale";
- m) controllo del corretto spandimento agronomico dei liquami comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 12, L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normative in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";
- n) sorveglianza sulla presenza di scarichi abusivi, da accertare attraverso segnalazioni qualificate agli enti titolari delle funzioni autorizzative (Capo II e Capo III del D.Lgs. n. 152/2006);
- o) vigilanza rispetto alla protezione della fauna selvatica omeoterma e controllo

- dell'attività venatoria di cui alla L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.;
- p) vigilanza rispetto alla tutela della fauna ittica e controllo della pesca di cui alla L.R. n. 11/2012 e ss.mm.ii. e strumenti attuativi;
 - q) controllo in materia di inquinamento luminoso di cui alla L.R. n. 16/2003;
 - r) controllo in materia di cave e attività estrattive di cui alla L.R. n. 17/1991;
 - s) collaborazione per le attività di educazione ambientale, informazione, sensibilizzazione anche in supporto agli organismi preposti in materia di educazione ambientale alla sostenibilità, per diffondere la cultura della conservazione della biodiversità.

2) L'attività di vigilanza sopraindicata dovrà essere svolta nel rispetto delle Direttive impartite dalla Regione Emilia-Romagna in materia di volontariato ecologico e delle Direttiva impartite dalle Province e dalla Citta Metropolitana di Bologna per la disciplina del coordinamento delle guardie volontarie che svolgono attività di vigilanza faunistico-venatoria, in attuazione degli artt. 58 e 59 della L.R. n. 8/1994, così come modificati dalla L.R. n. 16/2007" e approvate con deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2008, n. 980.

3) Le sopra citate attività dovranno essere così espletate:

- a) accertamento in forma diretta delle violazioni delle norme comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, nei limiti dell'incarico e dei poteri di accertamento previsti nell'atto di nomina di ogni singola Guardia Ecologica Volontaria, che dovrà attuarsi con la contestazione immediata dell'illecito al trasgressore e la redazione del relativo verbale di accertamento che dovrà essere inviato nei termini indicati dall'art. 6, comma 5 della L.R. n. 23/1989, ovvero entro 48 ore, all'Autorità competente; qualora non sia possibile individuare il responsabile della violazione l'attività di accertamento dovrà essere conclusa con la tempestiva segnalazione della violazione medesima alle Autorità competenti; nei casi di emergenza ambientale che richiedano urgenti ed immediati interventi di tipo tecnico dovrà essere prontamente contattato il nucleo di pronta reperibilità di ARPAE;
- b) rilevazioni delle infrazioni emerse attraverso segnalazioni, da completarsi con la possibile identificazione del trasgressore, da inviare agli Enti e agli organismi pubblici competenti secondo le direttive impartite dai medesimi; tali segnalazioni saranno redatte mediante un rapporto scritto contenente gli elementi e le circostanze di fatto che hanno dato luogo al configurarsi dell'infrazione;
- c) segnalazione delle violazioni di natura penale che dovrà attuarsi con l'immediata trasmissione di un rapporto scritto alla competente Autorità Giudiziaria.

4) La sottoscrizione della presente Convenzione consente alle GEV di esercitare il potere di accertamento diretto di cui al precedente comma 3) lettera a), esclusivamente nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ambientali proprie della Regione o esercitate mediante ARPAE, ricomprese nell'elenco di cui al comma 1.

5) Per le rimanenti funzioni descritte nello stesso comma 1, l'espletamento dell'attività di

accertamento diretto sarà possibile solo previa sottoscrizione di specifiche convenzioni con gli enti e/o organismi titolari delle medesime funzioni.

6) Gli Enti competenti, relativamente alle attività di vigilanza, in conformità alla normativa vigente e/o in seguito alla stipula di specifiche convenzioni, sono indicati nel seguente schema:

	ATTIVITA'	ENTE TITOLARE DELLE COMPETENZE
1	Vigilanza nelle aree protette , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 60, L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.	Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Comune per le Aree di Riequilibrio Ecologico
2	Vigilanza nei siti della Rete Natura 2000 , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 60, L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.	Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità: all'interno dei parchi e per i siti della macroarea Romagna nelle province di Ravenna, Bologna e Rimini Regione Emilia-Romagna per tutti i restanti siti Comune per le ARE
3	Vigilanza rispetto alla tutela della flora protetta comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.	Comune/Unione dei Comuni Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza
4	Vigilanza rispetto alla tutela dei prodotti del sottobosco comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.	Comune/Unione dei Comuni Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza
5	Vigilanza rispetto alla tutela degli alberi monumentali regionali, comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L.R. n. 2/1977 e ss.mm.ii.	Comune/Unione dei Comuni
6	Controllo e vigilanza per quanto riguarda la raccolta dei funghi , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli artt. 13 e	Unione Montana per i territori montani

	20 della L.R. n. 6/1996	Comune/ Unione dei Comuni per i territori di pianura
7	Controllo e vigilanza per quanto riguarda la raccolta dei tartufi , comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 18 della L.R. 24/1991 e ss.mm.ii.	Regione
8	Vigilanza rispetto all'applicazione del regolamento forestale regionale - prescrizioni di massima e di polizia forestale , compresi i divieti per il transito dei veicoli a motore fuori strada nei boschi e nelle aree forestali, comportante le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 e 26 del R.D. n. 3267/1923 e all'art. 63 della L.R. n. 6/2005 e ss.mm.ii.	Ente competente in materia forestale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a) della L.R. n. 13/2015 e cioè i "Comuni e alle loro Unioni" così come definiti dall'articolo 8, comma 6 della L.R. n. 13/2015
9	Vigilanza rispetto all'applicazione della materia incendi boschivi , comportante anche le sanzioni amministrative di cui all'art. 10, con esclusione del comma 4, della Legge n. 353/2000	Ente competente in materia forestale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera a) della L.R. n. 13/2015 e cioè i "Comuni e alle loro Unioni" così come definiti dall'articolo 8, comma 6 della L.R. n. 13/2015
10	Vigilanza rispetto alla tutela della fauna minore comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 della L.R. n. 15/2006	ARPAE per il territorio al di fuori dei parchi Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza
11	Vigilanza per la salvaguardia della Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 13 della L.R. 26 luglio 2013, n. 14 "Rete Escursionistica dell'Emilia-Romagna e valorizzazione delle attività escursionistiche"	Comune Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza
12	Vigilanza in merito all'abbandono o deposito incontrollato di rifiuti comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 255, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006	Provincia o ARPAE a seguito di apposita convenzione
13	Vigilanza in merito alla violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti di cui all'art. 35, L.R. 12 luglio 1994, n. 27 "Disciplina dello smaltimento dei rifiuti", compresa la vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti	Comune

	urbani da parte degli utenti di cui al Regolamento ATERSIR	
14	Vigilanza in merito alla violazione dell'art. 232 bis (Mozziconi di prodotti da fumo) del D.lgs. 152/2006	Provincia o ARPAE a seguito di apposita convenzione
15	Vigilanza in merito alla violazione dell'art. 232 Ter (Rifiuti di piccolissime dimensioni) del D.lgs. 152/2006	Provincia o ARPAE a seguito di apposita convenzione
16	Vigilanza del benessere animale e dell' anagrafe canina come da Legge Regionale n. 27 del 7 aprile 2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" e Legge Regionale n. 5 del 17 febbraio 2005 "Norme a tutela del benessere animale"	Comune
17	Controllo del corretto spandimento agronomico dei liquami comportante l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 12, L.R. 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normative in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali. Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari"	ARPAE
18	Vigilanza rispetto alla protezione della fauna selvatica omeoterma e controllo dell' attività venatoria di cui alla L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.	Provincia Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza
19	Vigilanza rispetto alla tutela della fauna ittica e controllo della pesca di cui alla L.R. n. 11/2012 e ss.mm.ii. e strumenti attuativi	Provincia Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità per i territori di loro competenza
20	Controllo in materia di inquinamento luminoso di cui alla L.R. n. 16/2003	Comune
21	Controllo in materia di attività estrattive (L.R. n. 17/1991)	Comune

Art. 2

Ulteriori attività

1) Con la presente convenzione Legambiente Reggio Emilia si impegna, in aggiunta a quanto descritto all'art. 1, all'attuazione delle attività di vigilanza rispetto alle competenze regionali attuate tramite ARPAE, in particolare quelle di cui all'art. 16 della L.R. n. 13/2015, che annualmente saranno inserite e descritte compiutamente nel "Programma di attività GEV" al capitolo "Ulteriori attività".

2) Legambiente Reggio Emilia qualora la Regione Emilia-Romagna e ARPAE ne dovessero fare richiesta, si renderà disponibile a concordare l'utilizzo dei propri volontari per le seguenti attività:

- a) realizzazione di specifici progetti di conservazione della biodiversità;
- b) organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento, convegni e seminari relative alle attività oggetto della presente convenzione;
- c) organizzazione diretta e/o supporto organizzativo ed operativo nella realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento approvati dalla Regione;
- d) partecipazione a corsi di aggiornamento/formazione nell'ottica del "Long Life Learning" o apprendimento permanente.

Art. 3

Compiti di ARPAE

Ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 688/2016 così come modificata, i compiti di ARPAE si delineano come segue:

- 1) redazione ed approvazione del Programma annuale delle attività delle GEV previo rilascio di un parere di conformità alle direttive vigenti da parte della Regione Emilia-Romagna; tale Programma individuerà anche le materie che potranno essere oggetto di attività specifica per conto di ARPAE o della Regione;
- 2) stipula della convenzione con i Raggruppamenti GEV per l'attuazione del programma di attività di cui al precedente punto 1, gestione dei rapporti e ricezione dei resoconti dei Raggruppamenti GEV in merito all'attività espletata e delle notizie relative alle trasgressioni accertate;

- 3) attività istruttoria riferita a rinnovo, nomina, sospensione e revoca delle GEV; nello specifico l'attività istruttoria relativa al rinnovo dei decreti è posta in capo ad ARPAE che terrà direttamente i rapporti con le Prefetture ed invierà alla Regione un rapporto annuale dei rinnovi;
- 4) redazione e trasmissione alla Regione dei rapporti annuali sulle attività delle GEV entro il 30 aprile, ai fini della ripartizione dei contributi;
- 5) rimborso delle spese sostenute dai Raggruppamenti GEV secondo quanto stabilito dal punto 9) della deliberazione di Giunta regionale n. 2291/2008 così come modificata;
- 6) aggiornamento della banca dati GEV (anagrafica e stato del decreto);
- 7) supporto all'organizzazione dei corsi di formazione, nonché dei corsi di aggiornamento, in base alle modalità di svolgimento e al contenuto dei programmi definiti dalla Regione;
- 8) definizione delle modalità organizzative dei corsi di aggiornamento in collaborazione con i Raggruppamenti GEV;
- 9) gestione dei rapporti con i Raggruppamenti ai fini del rilascio del decreto di nomina, del tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Regione e del bracciale sulla base del modello approvato dalla Giunta regionale;
- 10) messa a disposizione dei Raggruppamenti provinciali delle GEV di mezzi ed attrezzature utili all'espletamento del servizio, nei limiti delle risorse disponibili trasferite dalla Regione ad ARPAE.

Art. 4

Compiti del Raggruppamento

Il Presidente di Legambiente Reggio Emilia dovrà avere cura di:

- 1) verificare che le Guardie Ecologiche Volontarie appartenenti a Legambiente Reggio Emilia nell'esercizio delle loro funzioni siano in possesso del decreto prefettizio in corso di validità;
- 2) verificare che le Guardie Ecologiche Volontarie, durante l'espletamento del servizio, tengano un comportamento consono all'incarico pubblico rivestito;
- 3) comunicare immediatamente ad ARPAE qualsiasi irregolarità che si dovesse accertare a carico delle Guardie Ecologiche Volontarie nello svolgimento dei compiti assegnati;
- 4) comunicare ad ARPAE entro 28 febbraio di ogni anno l'elenco delle Guardie Ecologiche Volontarie che per un periodo consecutivo superiore all'anno abbiano svolto attività per una media mensile inferiore alle 8 ore, indicando se il periodo di inattività o di ridotta attività è supportato da giusto motivo, così come previsto dalle direttive vigenti;
- 5) verificare che le Guardie Ecologiche Volontarie, durante l'attività di vigilanza, siano munite di tesserino personale di riconoscimento fornito dalla Regione e indossino il

bracciale regolamentare (o di uniforme approvata dal Prefetto), come previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, della L.R. n. 23/1989 e dalle successive Direttive e dallo Statuto dei singoli Raggruppamenti;

- 6) comunicare tempestivamente ad ARPAE le convenzioni stipulate da Legambiente Reggio Emilia con gli enti, gli organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale dell'ambiente che si avvalgono delle Guardie Ecologiche Volontarie in ordine alla vigilanza e alle altre attività derivanti da norme e regolamenti di diretta responsabilità od emanazione di quest'ultimi (quali norme di attuazione e regolamenti di parchi e riserve naturali, ordinanze sindacali e regolamenti comunali ecc.);
- 7) trasmettere ad ARPAE il programma mensile di massima, del servizio di vigilanza, da svolgersi per conto di ARPAE, entro il 1° giorno del mese a cui si riferiscono i servizi;
- 8) trasmettere alla Regione e ad ARPAE qualsiasi modifica che riguardi l'atto costitutivo, lo Statuto e il Regolamento di servizio;
- 9) controllare il corretto svolgimento da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie delle attività programmate mensilmente, anche mediante la raccolta e la successiva verifica dei "fogli di servizio", compilati dalle Guardie Ecologiche Volontarie nell'espletamento del servizio, nonché di conservare tale documentazione e renderla disponibile ogni qualvolta ARPAE o la Regione Emilia-Romagna ne richiedessero copia;
- 10) relazionare in merito alle attività svolte ogni qualvolta la Regione ed ARPAE ne faranno richiesta;
- 11) trasmettere ad ARPAE, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento della convenzione, una dettagliata relazione sull'attività svolta secondo lo schema approvato dalla Regione Emilia-Romagna.

Art. 5

Verifiche

Legambiente Reggio Emilia si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità e si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nel loro svolgimento.

In caso di accertata irregolarità commessa da una Guardia Ecologica Volontaria nello svolgimento dei compiti assegnati, sentito il Presidente di Legambiente Reggio Emilia, la Regione Emilia-Romagna potrà sospendere l'incarico per un periodo massimo di sei mesi e potrà procedere alla revoca dell'atto di nomina, qualora si tratti di irregolarità gravi ovvero si sia persistito nel commetterne dopo la sospensione.

Art. 6

Assicurazione

Legambiente Reggio Emilia stipula direttamente contratti di assicurazione contro gli infortuni cui le Guardie Ecologiche Volontarie possono essere esposte nell'espletamento del servizio di vigilanza, nonché contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per danni causati dalla Guardie medesime nell'ambito del servizio svolto, come previsto dalla Terza Direttiva regionale (DGR n. 1995/4055 del 21/11/1995) in attuazione della L.R. n. 23/1989. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico della Regione che provvederà al rimborso attraverso ARPAE a seguito di presentazione della relativa documentazione.

Art. 7

Riservatezza

I dati e le informazioni forniti dalla Regione e da ARPAE, in attuazione a quanto contenuto nella presente convenzione, non potranno essere divulgati all'esterno, se non previa ed espressa autorizzazione della Regione e di ARPAE.

Art. 8

Mezzi, strutture e strumenti

Nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, Legambiente Reggio Emilia impiegherà i propri mezzi ed eventualmente le attrezzature che ARPAE potrà mettere a disposizione, impegnandosi nella buona tenuta degli stessi.

La Regione, inoltre, renderà disponibili a Legambiente Reggio Emilia le normative utili allo svolgimento delle attività di vigilanza oggetto di questa convenzione e, quando possibile, materiale bibliografico di interesse per l'attività svolta.

Art. 9

Contributo

A seguito della verifica positiva dello svolgimento dell'attività di cui agli artt. 1 e 2, come documentato nella relazione annuale di cui ai precedenti art. 3, punto 4 e art. 4, punto 11, ARPAE erogherà a ciascun Raggruppamento una quota del contributo regionale, il cui importo è determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna.

Art. 10

Responsabilità

Legambiente Reggio Emilia esonera la Regione ed ARPAE da ogni onere e obbligo che non sia espressamente richiamato nella presente convenzione, né previsto dalla normativa vigente.

Eventuali responsabilità civili e penali causate da comportamenti posti in essere rimangono a carico dello stesso ed ai singoli associati direttamente interessati con esplicito esonero della Regione e di ARPAE da ogni responsabilità.

Art. 11

Validità

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e scade il 31-12-2023.

ARPAE potrà risolvere la presente convenzione con Legambiente Reggio Emilia in ogni momento e, previa diffida, per comprovata inadempienza da parte del medesimo degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli relativi alla corresponsione del contributo regionale per la parte delle spese di assicurazione corrispondenti all'anno in corso.

Art. 12

Disposizioni finali

La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è esente da imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 266/1991.

Letto, approvato e sottoscritto:

Data e luogo, _____

Il Responsabile del SAC di Reggio Emilia di ARPAE Il Presidente del Raggruppamento Legambiente Reggio Emilia

I
I

P
r
e
s
i
d
e
n
t
e

d
i

L
e
g
a
m
b
i
e
n
t
e

R